



### Sommario

#### II Atti non legislativi

##### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1266 della Commissione, del 24 luglio 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina** ..... 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 della Commissione, del 26 luglio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036** ..... 4

##### DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2019/1268 della Commissione, del 3 luglio 2019, sulla proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Mettons fin à l'ère du plastique en Europe» («Mettiamo fine all'era della plastica in Europa») [notificata con il numero C(2019) 4974]** ..... 33
- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2019/1269 della Commissione, del 26 luglio 2019, che modifica la decisione di esecuzione 2014/287/UE della Commissione che stabilisce criteri per l'istituzione e la valutazione delle reti di riferimento europee e dei loro membri e per agevolare lo scambio di informazioni e competenze in relazione all'istituzione e alla valutazione di tali reti <sup>(1)</sup>** ..... 35
- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2019/1270 della Commissione, del 26 luglio 2019, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2019) 5737] <sup>(1)</sup>** ..... 44

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.



## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1266 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2019

**che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 183, lettera b),

visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione <sup>(3)</sup> ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina.
- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.
- (3) È pertanto opportuno modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95.
- (4) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> GUL 150 del 20.5.2014, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GUL 145 del 29.6.1995, pag. 47).

---

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2019

*Per la Commissione,*

*a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale*

*Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

---

## ALLEGATO

## «ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3 (EUR/100 kg)	Origine <sup>(1)</sup>
0207 12 90	Carcasse di pollame della specie <i>Gallus domesticus</i> , presentazione 65 %, congelate	142,5	0	AR
0207 14 10	Pezzi disossati di pollame della specie <i>Gallus domesticus</i> , congelati	235,4	19	AR
		206,5	28	BR
		222,7	23	TH
1602 32 11	Preparazioni non cotte di pollame della specie <i>Gallus domesticus</i>	276,1	3	BR

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).»

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1267 DELLA COMMISSIONE****del 26 luglio 2019****che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**1. PROCEDURA****1.1. Misure in vigore**

- (1) A marzo 2007, in seguito a un'inchiesta antidumping («l'inchiesta iniziale»), il Consiglio ha istituito, mediante il regolamento (CE) n. 260/2007 <sup>(2)</sup> («il regolamento definitivo»), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni elettrodi di tungsteno attualmente classificati con i codici NC ex 8101 99 10 ed ex 8515 90 80 (codici TARIC 8101 99 10 10 e 8515 90 80 10) e originari della Repubblica popolare cinese («la RPC»).
- (2) Il regolamento definitivo ha istituito un dazio antidumping con aliquote comprese tra il 17,0 % e il 41,0 % sulle importazioni dai produttori esportatori inclusi nel campione che hanno collaborato e un'aliquota del dazio del 63,5 % sulle importazioni di tutti gli altri produttori esportatori della RPC.
- (3) In seguito a un riesame in previsione della scadenza («il precedente riesame in previsione della scadenza»), il Consiglio ha deciso, mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 508/2013 <sup>(3)</sup>, di mantenere il dazio antidumping in vigore.

**1.2. Apertura di un riesame in previsione della scadenza**

- (4) Il 2 settembre 2017 la Commissione ha pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di elettrodi di tungsteno originari della RPC <sup>(4)</sup>.
- (5) Il 27 febbraio 2018 due produttori dell'Unione (Gesellschaft für Wolfram Industrie GmbH e Plansee SE) («i richiedenti»), che rappresentano il 100 % della produzione totale di elettrodi di tungsteno dell'Unione europea («l'Unione»), hanno presentato una domanda di riesame («la domanda») ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea <sup>(5)</sup> («il regolamento di base»).
- (6) La domanda dei richiedenti è motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe comportato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione.
- (7) Avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 31 maggio 2018 la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(6)</sup> («l'avviso di apertura»).

<sup>(1)</sup> GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 260/2007 del Consiglio, GUL 72 del 13.3.2007, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 508/2013 del Consiglio, GUL 150 del 4.6.2013, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GUC 292 del 2.9.2017, pag. 6.

<sup>(5)</sup> GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21, come modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (GUL 143 del 7.6.2018, pag. 1).

<sup>(6)</sup> GUC 186 del 31.5.2018, pag. 13.

### 1.3. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

- (8) L'inchiesta sul rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° aprile 2017 e il 31 marzo 2018 («il periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»).
- (9) L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

### 1.4. Parti interessate

- (10) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre informato, in particolare, i richiedenti, gli importatori e gli utilizzatori noti di elettrodi di tungsteno dell'Unione, le autorità della RPC e i produttori noti della RPC in merito all'apertura del riesame in previsione della scadenza e li ha invitati a collaborare.
- (11) Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere di essere sentite dalla Commissione e/o dal consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. Non sono pervenute osservazioni sull'apertura dell'inchiesta o richieste di audizione.

### 1.5. Campionamento

- (12) Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

#### 1.5.1. *Campionamento degli importatori indipendenti*

- (13) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato gli importatori a manifestarsi e a fornire le informazioni specifiche necessarie per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione.
- (14) Dei 46 importatori indipendenti contattati, cinque società si sono manifestate. Due di esse, tuttavia, non hanno importato elettrodi di tungsteno originari della RPC durante il periodo dell'inchiesta di riesame e le tre restanti hanno dichiarato di essere utilizzatori, non importatori, e solo una di esse voleva essere considerata parte interessata. Un altro importatore si è manifestato in una fase successiva dell'inchiesta e gli è stato riconosciuto lo status di parte interessata. Non è stato quindi selezionato alcun campione di importatori.

#### 1.5.2. *Campionamento dei produttori della RPC*

- (15) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori noti della RPC a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della RPC presso l'Unione europea di individuare e/o contattare altri eventuali produttori della RPC che potevano essere interessati a partecipare all'inchiesta.
- (16) Tre produttori della RPC hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Dato lo scarso numero di produttori che hanno collaborato, la Commissione ha deciso che il campionamento non era necessario e ha chiesto a tutti i produttori cinesi che hanno inviato risposte ai fini del campionamento di rispondere al questionario.

### 1.6. Utilizzatori

- (17) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato gli utilizzatori a manifestarsi e a collaborare. Come spiegato al considerando 14, si sono manifestati tre utilizzatori, ma solo uno ha voluto essere registrato come parte interessata.

### 1.7. Risposte ai questionari

- (18) La Commissione ha inviato questionari ai due produttori dell'Unione, ai tre produttori della RPC che si sono manifestati nel quadro della procedura di campionamento e al governo della Repubblica popolare cinese («il governo della RPC»). Hanno risposto ai questionari solo i due produttori dell'Unione e la società cinese Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co., Ltd. In passato questa società era un produttore del prodotto oggetto del riesame secondo la definizione di cui al considerando 32, ma la produzione attualmente è sospesa ed essa svolge unicamente attività commerciali.
- (19) I produttori <sup>(7)</sup> del prodotto oggetto del riesame nella RPC, indipendentemente dal fatto che esportassero o meno, e il governo della RPC non hanno pertanto collaborato. La Commissione ha informato i produttori delle conseguenze della mancata collaborazione, ma nessun produttore ha collaborato all'inchiesta.

### 1.8. Visite di verifica

- (20) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica ai sensi dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società:

#### *produttori dell'Unione*

- Gesellschaft für Wolfram Industrie GmbH, Traunstein, Germania,
- Plansee SE, Reutte, Austria;

#### *Esportatore nella Repubblica popolare cinese*

- Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co., Ltd, Baoji, Shaanxi, RPC.

### 1.9. Procedura per la determinazione del valore normale a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base

- (21) In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili all'apertura dell'inchiesta tendenti a dimostrare l'esistenza di distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha ritenuto opportuno avviare l'inchiesta sulla base del medesimo articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.
- (22) Di conseguenza, al fine di raccogliere i dati necessari per l'eventuale applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato tutti i produttori noti della RPC a fornire le informazioni richieste nell'allegato III dell'avviso di apertura in relazione ai fattori produttivi utilizzati per la produzione del prodotto oggetto del riesame. Due produttori cinesi hanno fornito informazioni a tal proposito.
- (23) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta riguardo alle presunte distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come spiegato al considerando 18, la Commissione ha inviato un questionario anche al governo della RPC. Non è pervenuta alcuna risposta da quest'ultimo.
- (24) Nell'avviso di apertura la Commissione ha altresì invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova in merito all'adeguatezza dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione di tale avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Né il governo né i produttori della RPC hanno presentato osservazioni o elementi di prova a tale riguardo.
- (25) Nell'avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, poteva essere necessario selezionare un paese rappresentativo appropriato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni.

<sup>(7)</sup> Per produttore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca il prodotto oggetto del riesame, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto oggetto del riesame.

- (26) L'8 novembre 2018 la Commissione ha messo a disposizione una prima nota al fascicolo («nota dell'8 novembre 2018»), invitando le parti interessate a esprimere il loro parere sulle fonti pertinenti che la Commissione avrebbe potuto utilizzare per la determinazione del valore normale. La nota dell'8 novembre 2018 ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi quali i materiali, l'energia e la manodopera impiegati nella produzione del prodotto oggetto del riesame da parte dei produttori esportatori. Inoltre, tenendo conto dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, in quella fase i servizi della Commissione hanno individuato come potenziali paesi rappresentativi il Brasile, il Messico, la Russia e la Turchia. La nota dell'8 novembre 2018 ha inoltre manifestato l'intenzione di ricorrere a valori di riferimento internazionali per il costo della principale materia prima.
- (27) Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni entro 10 giorni. Sono pervenute osservazioni dai due produttori dell'Unione. In particolare, l'industria dell'Unione ha sostenuto che i costi della Turchia costituiscono una base migliore di quelli di Messico, Brasile o Russia.
- (28) Nella seconda nota sulle fonti per la determinazione del valore normale del 6 marzo 2019 («la nota del 6 marzo 2019»), la Commissione ha preso in esame le osservazioni ricevute dai due produttori dell'Unione. Nella nota del 6 marzo 2019, sulla base delle informazioni disponibili in quella fase, la Turchia è stata indicata come il paese rappresentativo più appropriato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base. La nota del 6 marzo 2019 ha inoltre indicato che, in relazione ai costi della manodopera e dell'energia elettrica, la Commissione intendeva utilizzare i dati pubblicati dall'Istituto turco di statistica. È stato inoltre indicato che, sulla base delle informazioni disponibili, sembrerebbe che non vi sia stata alcuna produzione del prodotto oggetto del riesame al di fuori della RPC e dell'Unione. La Commissione ha pertanto indicato che intendeva utilizzare i dati disponibili al pubblico dei due produttori dell'Unione che hanno collaborato per le spese generali di produzione, le SGAV e i profitti. Per il prezzo netto della materia prima [ossido di tungsteno incluso nel paratungstato di ammonio («PTA»)], sarebbe utilizzato il valore di riferimento internazionale del «Platts Metals Week» pubblicato dal National Minerals Information Center dell'U.S. Geological Survey.
- (29) Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni entro 10 giorni, ma non sono pervenute osservazioni.

#### 1.9.1. Fase successiva della procedura

- (30) Il 6 maggio 2019 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere i dazi antidumping («divulgazione finale delle informazioni»). A tutte le parti è stato inoltre concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni in merito alla divulgazione delle informazioni e chiedere di essere sentite dalla Commissione e/o dal consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.
- (31) Una parte ha presentato le osservazioni sollevando questioni già debitamente illustrate nel presente regolamento. Non sono pervenute richieste di audizione.

## 2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE

### 2.1. Prodotto oggetto del riesame

- (32) Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso dell'inchiesta iniziale, ossia elettrodi per saldatura in tungsteno, comprese le barre e i profilati di tungsteno per elettrodi per saldatura, contenenti il 94 % o più in peso di tungsteno, diversi da quelli ottenuti semplicemente per sinterizzazione, tagliati o meno a misura, attualmente classificati con i codici NC ex 8101 99 10 ed ex 8515 90 80 (codici TARIC 8101 99 10 10 e 8515 90 80 10) («il prodotto oggetto del riesame»).
- (33) Il prodotto oggetto del riesame è utilizzato nelle operazioni di saldatura e in procedure analoghe, compresa la saldatura ad arco in atmosfera inerte con elettrodi di tungsteno (saldatura TIG), la saldatura e il taglio al plasma. Tali processi sono effettuati in tutta una serie di settori industriali quali l'edilizia, le costruzioni navali, la produzione di automobili, l'ingegneria nucleare, chimica e navale, l'industria aerospaziale, nonché gli oleodotti e i gasdotti. In base alle caratteristiche fisiche e chimiche e alle possibilità di sostituzione dei vari tipi di prodotto, dal punto di vista dell'utilizzatore, si ritiene che tutti gli elettrodi di tungsteno costituiscano un prodotto unico ai fini del presente procedimento.

## 2.2. Prodotto simile

- (34) Nessuna parte interessata ha presentato osservazioni sul prodotto simile. Come stabilito nell'inchiesta iniziale, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno della RPC e il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dai produttori dell'Unione presentano le medesime caratteristiche fisiche e tecniche di base nonché impieghi finali identici. Essi sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

## 3. RISCHIO DI PERSISTENZA DEL DUMPING

### 3.1. Osservazioni preliminari per la RPC

- (35) In conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure in vigore potesse comportare un rischio di persistenza o reiterazione del dumping praticato dalla RPC.
- (36) Come indicato ai considerando 18 e 19, nessuno dei produttori cinesi ha collaborato all'inchiesta. I produttori cinesi non hanno presentato risposte al questionario né alcun dato su prezzi e costi all'esportazione, prezzi e costi praticati sul mercato interno, capacità, produzione, investimenti ecc. Analogamente, il governo della RPC e i produttori cinesi non hanno presentato osservazioni sugli elementi di prova contenuti nel fascicolo, compresa la relazione. La Commissione ha fatto pertanto ricorso all'utilizzo di dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.
- (37) La Commissione ha notificato alle autorità cinesi e ai due produttori cinesi, che si sono manifestati per il campionamento, l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base e ha dato loro l'opportunità di presentare osservazioni. Non è pervenuta alcuna osservazione che potesse alterare il ricorso all'articolo 18 del regolamento di base.
- (38) Su tale base, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio di persistenza o reiterazione del dumping riportate in appresso si basano sui dati disponibili, in particolare, sulle informazioni contenute nella domanda, sulle osservazioni presentate dalle parti interessate, sulle statistiche disponibili nella banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base e su altre fonti pubbliche indicate ove applicabile in appresso.

### 3.2. Dumping nel periodo dell'inchiesta di riesame

- (39) Per il periodo dell'inchiesta di riesame, i dati statistici della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base indicano che sono stati importati nell'Unione 45 000-50 000 kg di elettrodi di tungsteno dalla RPC, pari al 40-50 % del consumo totale dell'Unione. Di conseguenza, la Commissione ha concluso che le importazioni effettive nel periodo dell'inchiesta di riesame erano rappresentative e ha pertanto esaminato se il dumping fosse continuato durante tale periodo.

### 3.3. Valore normale

- (40) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».
- (41) Tuttavia, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «qualora sia accertato [...] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell'esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni», e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». Come spiegato in appresso, la Commissione ha concluso nella presente inchiesta che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione dell'assenza di collaborazione del governo della RPC e dei produttori esportatori, l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata.

### 3.3.1. Esistenza di distorsioni significative

#### 3.3.1.1. Introduzione

- (42) In base all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, «per distorsioni significative si intendono le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell'energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento, tra l'altro, alla possibile incidenza di uno o più dei seguenti fattori:
- il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione;
  - la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi;
  - l'esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato;
  - l'assenza, un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale;
  - la distorsione dei costi salariali;
  - l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato».
- (43) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la valutazione della sussistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), tiene conto, tra l'altro, dell'elenco non esaustivo dei fattori di cui al medesimo articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b). Conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento alla possibile incidenza di uno o più di tali fattori sui prezzi e sui costi del paese esportatore del prodotto in esame. Di fatto, poiché tale elenco non è cumulativo, non è necessario fare riferimento a tutti i fattori per constatare distorsioni significative. Inoltre, le stesse circostanze fattuali possono essere utilizzate nel valutare diversi fattori dell'elenco. Tuttavia, qualsiasi conclusione in merito a distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), deve essere avanzata sulla base di tutti gli elementi di prova disponibili. La valutazione complessiva dell'esistenza di distorsioni può anche tener conto del contesto e della situazione generali del paese esportatore, in particolare laddove gli elementi fondamentali dell'assetto economico e amministrativo del paese esportatore conferiscano al governo poteri sostanziali di intervento nelle forze di mercato, il che indica pertanto che i prezzi e i costi non sono il risultato delle forze del libero mercato.
- (44) L'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base prevede che «se la Commissione ha indicazioni fondate dell'eventuale sussistenza di distorsioni significative di cui alla lettera b) in un determinato paese o un determinato settore di tale paese, e ove opportuno per l'applicazione efficace del presente regolamento, la Commissione elabora, rende pubblica e aggiorna periodicamente una relazione che descrive le condizioni di mercato di cui alla lettera b) in tale paese o settore».
- (45) Le parti interessate sono state invitate a confutare, commentare o integrare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo dell'inchiesta al momento dell'apertura. A tale riguardo, la Commissione si fonda sulla relazione <sup>(8)</sup> che dimostra l'esistenza di un intervento pubblico sostanziale a molti livelli dell'economia, comprese distorsioni specifiche in relazione a fattori produttivi chiave (terreni, energia, capitale, materie prime e manodopera) nonché in settori specifici (acciaio e prodotti chimici). Tale relazione è stata inclusa nel fascicolo dell'inchiesta nella fase di apertura. La domanda conteneva altresì taluni elementi di prova pertinenti che integravano la relazione.
- (46) Nella domanda il richiedente fa riferimento alle distorsioni nell'industria del tungsteno elencate nella relazione, e più specificamente:
- misure del governo della RPC per limitare la capacità e sostenere i prodotti a valle: limiti al numero di licenze di estrazione e di esportazione, quote di produzione e vincoli aggiuntivi per l'estrazione e la trasformazione;

<sup>(8)</sup> Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell'economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale.

- piani di riduzione della produzione di concentrati di tungsteno annunciati nel 2016 da otto grandi produttori della RPC, in seguito alla richiesta dell'Associazione cinese dell'industria del tungsteno;
  - il tungsteno fa parte del tredicesimo piano quinquennale per le risorse minerarie ed è ampiamente regolamentato;
  - il tungsteno è soggetto all'obbligo di autorizzazione all'esportazione, che consente solo a determinate imprese commerciali statali di commercializzarlo;
  - contingenti all'esportazione; e
  - costituzione di scorte.
- (47) La Commissione ha valutato se fosse opportuno utilizzare i costi e i prezzi applicati sul mercato interno nella RPC, viste le distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. La Commissione ha svolto tale valutazione sulla base degli elementi di prova disponibili nel fascicolo, ivi compresi quelli contenuti nella relazione, che si basano su fonti accessibili al pubblico, in particolare sulla legislazione cinese, sui documenti politici ufficiali cinesi pubblicati, sulle relazioni pubblicate da organizzazioni internazionali e su studi/articoli di accademici, specificamente individuati nella relazione. Tale analisi ha incluso l'esame degli interventi pubblici sostanziali nella sua economia in generale, ma anche la situazione specifica del mercato nel settore pertinente, nonché in relazione al prodotto oggetto del riesame.
- (48) Come specificato ai considerando 18 e 19, né il governo della RPC né i produttori cinesi hanno presentato osservazioni o fornito elementi di prova a sostegno o a confutazione degli elementi di prova esistenti inclusi nel fascicolo, inclusa la relazione, e degli elementi di prova supplementari forniti dai richiedenti relativi all'esistenza di distorsioni significative e/o all'adeguatezza dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base nel caso di specie.

#### 3.3.1.2. Distorsioni significative che incidono sui prezzi e sui costi nel mercato interno della RPC: contesto economico generale

- (49) Il sistema economico cinese si basa sul concetto di «economia di mercato socialista». Questo concetto è sancito dalla costituzione cinese e definisce le politiche economiche della RPC. Il principio fondamentale è rappresentato dalla *«proprietà pubblica socialista dei mezzi di produzione, ossia la proprietà da parte della popolazione intera e la proprietà collettiva da parte dei lavoratori»*. L'economia di Stato è la *«forza trainante dell'economia nazionale»* e lo Stato ha mandato *«di garantirne il consolidamento e la crescita»* <sup>(9)</sup>. Di conseguenza, la configurazione generale dell'economia cinese non solo consente interventi pubblici sostanziali nell'economia, ma richiede espressamente tali interventi. La nozione di supremazia della proprietà pubblica rispetto a quella privata permea l'intero sistema giuridico ed è enfatizzata come principio generale in tutti gli atti legislativi principali. Il diritto patrimoniale cinese è un esempio emblematico di ciò: fa riferimento allo stadio primario del socialismo e conferisce allo Stato il mantenimento del sistema economico di base nel contesto del quale la proprietà pubblica svolge un ruolo dominante. Altre forme di proprietà sono tollerate e la legge ne consente lo sviluppo parallelamente alla proprietà dello Stato <sup>(10)</sup>.
- (50) Inoltre, secondo il diritto cinese, l'economia di mercato socialista viene sviluppata sotto la guida del partito comunista cinese («PCC»). Le strutture dello Stato cinese e del PCC si intrecciano ad ogni livello (legale, istituzionale, personale), formando una sovrastruttura nella quale i ruoli del PCC e dello Stato sono indistinguibili. A seguito di una modifica della Costituzione cinese avvenuta nel marzo del 2018, il ruolo di guida del PCC ha acquisito un risalto ancora maggiore essendo riaffermato nel testo dell'articolo 1 della costituzione. Facendo seguito alla prima frase esistente della disposizione, ossia *«[i]l sistema socialista è il sistema di base della Repubblica popolare cinese»*, è stata inserita una seconda frase che recita: *«[l]aspetto che definisce il socialismo con caratteristiche cinesi è la leadership del partito comunista cinese»* <sup>(11)</sup>. Ciò illustra il controllo del PCC sul sistema economico della RPC. Tale controllo è inerente al sistema cinese e va oltre la situazione consueta in altri paesi nella quale i governi esercitano un controllo macroeconomico di ampio respiro nel contesto del quale si attua un libero gioco delle forze di mercato.

<sup>(9)</sup> Relazione – capitolo 2, pagg. 6-7.

<sup>(10)</sup> Relazione – capitolo 2, pag. 10.

<sup>(11)</sup> <http://en.pkulaw.cn/display.aspx?cgid=311950&lib=law>.

- (51) Lo Stato cinese attua una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l'agenda politica stabilita dal PCC piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un mercato libero <sup>(12)</sup>. Gli strumenti economici interventisti utilizzati dalle autorità cinesi sono molteplici, compreso il sistema di pianificazione industriale, il sistema finanziario e a livello del contesto normativo.
- (52) Innanzitutto, a livello di controllo amministrativo generale, la direzione dell'economia cinese è disciplinata da un complesso sistema di pianificazione industriale che ha ripercussioni su tutte le attività economiche all'interno del paese. L'insieme di questi piani riguarda una matrice completa e complessa di settori e politiche trasversali ed è presente a tutti i livelli di governo. I piani a livello provinciale sono dettagliati mentre quelli nazionali fissano obiettivi più ampi. I piani specificano inoltre i mezzi atti a sostenere le industrie/i settori pertinenti nonché le tempistiche entro le quali è necessario conseguire gli obiettivi fissati. Alcuni piani contengono obiettivi espliciti in termini di produzione. Nel contesto dei piani i singoli settori e/o progetti industriali vengono individuati come priorità (positive o negative) in linea con le priorità del governo e vengono loro attribuiti specifici obiettivi di sviluppo (potenziamento industriale, espansione internazionale ecc.). Gli operatori economici, sia privati che statali, devono adeguare efficacemente le loro attività commerciali alle realtà imposte dal sistema di pianificazione. La natura vincolante dei piani e il fatto che le autorità cinesi pertinenti a tutti i livelli di governo aderiscono al sistema definito dai piani e utilizzano di conseguenza i poteri dei quali sono investite inducono gli operatori economici a rispettare le priorità stabilite nei piani (cfr. anche la sezione 3.3.1.5) <sup>(13)</sup>.
- (53) In secondo luogo, a livello di allocazione delle risorse finanziarie, il sistema finanziario cinese è dominato dalle banche commerciali statali. Al momento della definizione e dell'attuazione della loro politica creditizia, tali banche devono allinearsi agli obiettivi della politica industriale del governo piuttosto che valutare principalmente i meriti economici di un dato progetto (cfr. anche la sezione 3.3.1.8) <sup>(14)</sup>. Lo stesso si applica alle altre componenti del sistema finanziario cinese, quali i mercati azionari, i mercati obbligazionari, i mercati del private equity, ecc. Benché di minore importanza rispetto al settore bancario, tali componenti del settore finanziario sono istituzionalmente e operativamente istituite in maniera tale da non essere orientate a massimizzare il funzionamento efficiente dei mercati finanziari, quanto piuttosto a garantire il controllo e consentire l'intervento dello Stato e del PCC <sup>(15)</sup>.
- (54) In terzo luogo, a livello di contesto normativo, gli interventi dello Stato nell'economia assumono numerose forme. Ad esempio, le norme in materia di appalti pubblici sono utilizzate abitualmente per perseguire obiettivi politici diversi dall'efficienza economica, minando in tal modo i principi basati sul mercato nel settore in questione. La legislazione applicabile prevede specificamente che gli appalti pubblici siano condotti al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalle politiche dello Stato. La natura di questi obiettivi rimane tuttavia indefinita, lasciando così ampio margine di discrezionalità agli organi decisionali <sup>(16)</sup>. Analogamente, nel contesto degli investimenti il governo cinese mantiene un controllo e un'influenza significativi sulla destinazione e sull'entità degli investimenti statali e privati. La selezione degli investimenti e gli incentivi, le restrizioni e i divieti di vario tipo relativi agli investimenti sono utilizzati dalle autorità come uno strumento importante per sostenere gli obiettivi della politica industriale, come il mantenimento del controllo statale su settori chiave o il rafforzamento dell'industria nazionale <sup>(17)</sup>.
- (55) In sintesi, il modello economico cinese si basa su alcuni assiomi di base che prevedono e incoraggiano molteplici interventi governativi. Tali interventi pubblici sostanziali sono in contrasto con il libero gioco delle forze di mercato e impediscono un'allocazione efficace delle risorse in base ai principi di mercato <sup>(18)</sup>.

3.3.1.3. Distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino del regolamento di base: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione

- (56) Nella RPC, le imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento dello Stato rappresentano una parte essenziale dell'economia.

<sup>(12)</sup> Relazione – capitolo 2, pagg. 20-21.

<sup>(13)</sup> Relazione – capitolo 3, pagg. 41, 73-74.

<sup>(14)</sup> Relazione – capitolo 6, pagg. 120-121.

<sup>(15)</sup> Relazione – capitolo 6, pagg. 122-135.

<sup>(16)</sup> Relazione – capitolo 7, pagg. 167-168.

<sup>(17)</sup> Relazione – capitolo 8, pagg. 169-170, 200-201.

<sup>(18)</sup> Relazione – capitolo 2, pagg. 15-16; capitolo 4, pagg. 50 e 84; capitolo 5, pagg. 108-109.

- (57) Per quanto riguarda la proprietà statale, nel settore del tungsteno persiste un livello elevato di proprietà del governo cinese. Molte delle principali società di estrazione del tungsteno sono di proprietà dello Stato, in quanto le licenze per l'estrazione del tungsteno sono per lo più concesse a imprese di Stato <sup>(19)</sup>.
- (58) Per quanto riguarda il controllo da parte dello Stato, il governo e il PCC mantengono strutture che assicurano la loro continua influenza sulle imprese. Lo Stato (e per molti aspetti anche il PCC) non solo formula le politiche economiche generali e ne supervisiona attivamente l'attuazione da parte delle singole imprese, ma rivendica anche i propri diritti a partecipare al loro processo decisionale operativo. Gli elementi che indicano l'esistenza di un controllo statale sulle imprese dell'industria del tungsteno comprendono le licenze per l'estrazione, le restrizioni agli investimenti e le restrizioni all'esportazione <sup>(20)</sup>. Vi è inoltre un gran numero di obiettivi e quote dettagliati stabiliti nel tredicesimo piano quinquennale per il settore dei metalli non ferrosi («13° PQ per il settore dei metalli non ferrosi») <sup>(21)</sup>.
- (59) Per quanto riguarda la supervisione strategica e l'orientamento dello Stato nel settore, l'analisi è esposta nelle sezioni 3.3.1.4 e 3.3.1.5. In ragione dell'elevato livello di controllo e di intervento del governo nel settore del tungsteno, come descritto di seguito, i produttori di tungsteno di proprietà privata non hanno la possibilità di operare a condizioni di mercato.
- (60) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che il mercato degli elettrodi di tungsteno nella RPC era servito in ampia misura da imprese soggette al controllo, alla supervisione strategica o all'orientamento da parte del governo cinese.

3.3.1.4. Distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base: la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi

- (61) Lo Stato cinese può interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza dello Stato nelle imprese. Mentre il diritto di nominare e licenziare personale dirigente chiave in seno alle imprese di Stato da parte delle autorità statali competenti, come previsto dalla legislazione cinese, può essere considerato riflettere i diritti di proprietà corrispondenti <sup>(22)</sup>, le cellule del PCC nelle imprese, statali o private, rappresentano un altro canale attraverso il quale lo Stato può interferire con le decisioni aziendali. Secondo il diritto societario cinese, in seno a ogni società occorre creare un'organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC come specificato nella costituzione dello stesso PCC <sup>(23)</sup>) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività dell'organizzazione del partito. Sembra che, in passato, tale requisito non sia stato sempre seguito o rigorosamente applicato. Tuttavia, almeno dal 2016, il PCC ha rafforzato le sue rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle imprese di Stato facendone una questione di principio politico. Si dice inoltre che il PCC eserciti pressioni sulle società private affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina del partito <sup>(24)</sup>. Nel 2017 è stato riferito che cellule del partito esistevano nel 70 % di circa 1,86 milioni di società di proprietà privata, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l'ultima parola sulle decisioni aziendali all'interno delle rispettive società <sup>(25)</sup>. Tali norme sono di applicazione generale in tutta l'economia cinese, compreso il settore del tungsteno. Di conseguenza, è stabilito che tali norme si applicano anche ai produttori di elettrodi di tungsteno e ai fornitori dei loro fattori produttivi.
- (62) Nello specifico, nel settore del tungsteno (compreso il prodotto oggetto del riesame) esistono stretti legami tra i processi decisionali delle imprese attive nel settore e lo Stato, in particolare il PCC. I produttori di tungsteno sono organizzati in seno alla China Tungsten Industry Association («CTA»), che fa parte dell'Associazione cinese dell'industria dei metalli non ferrosi. Quest'ultima segue chiaramente la politica governativa che esorta i lavoratori e i membri, tra l'altro, a trasmettere e attuare lo spirito del «lianghui» (la doppia sessione) <sup>(26)</sup>. La CTIA sta attuando politiche governative che provocano distorsioni dei costi e dei prezzi sul mercato cinese. Nel 2016 otto grandi produttori della RPC hanno annunciato l'intenzione di ridurre la produzione di concentrati di tungsteno, la China Tungsten Industry Association ha chiesto ai suoi membri di ridurre la produzione e il China's State Reserve Bureau ha indetto gare d'appalto per l'acquisto di concentrati di tungsteno. Poiché la RPC produce oltre l'80 % della produzione mondiale di tungsteno, tali azioni hanno un impatto sui prezzi cinesi e mondiali del tungsteno. In secondo luogo, la maggior parte della quota di estrazione di tungsteno è ripartita tra sei grandi

<sup>(19)</sup> Relazione – capitolo 13, pag. 322.

<sup>(20)</sup> Relazione – capitolo 12, pagg. 298-312.

<sup>(21)</sup> Relazione – capitolo 12, pagg. 267-282.

<sup>(22)</sup> Relazione – capitolo 5, pagg. 100-1.

<sup>(23)</sup> Relazione – capitolo 2, pag. 26.

<sup>(24)</sup> Relazione – capitolo 2, pagg. 31-2.

<sup>(25)</sup> Cfr. <https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU>.

<sup>(26)</sup> Cfr. il sito web dell'Associazione cinese dell'industria dei metalli non ferrosi: <http://www.chinania.org.cn/html/dangjiangongzuo/dangjianhuodong/2019/0326/34906.html> (consultato il 29 marzo 2019).

imprese di Stato: China Minmetals, Aluminium Corporation of China, China Northern Rare Earth Group High-Tech, Xiamen Tungsten, China Southern Rare Earth Group, Guangdong Rare Earth Industry Group <sup>(27)</sup>. Pertanto, la presenza statale nell'industria del tungsteno in Cina è esercitata direttamente nelle imprese di Stato, ma anche attraverso la CTIA.

- (63) La presenza e l'intervento dello Stato sui mercati finanziari (cfr. anche la sezione 3.3.1.8) e la fornitura di materie prime e fattori produttivi hanno un effetto distorsivo aggiuntivo sul mercato <sup>(28)</sup>.
- (64) Sulla base di quanto precede, si conclude che la presenza dello Stato nelle imprese del settore del tungsteno, nonché nel settore finanziario e in altri settori di produzione, associata al quadro descritto nella sezione 3.3.1.3 e nelle sezioni successive, consente al governo della RPC di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi.
- 3.3.1.5. Distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base: l'esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato
- (65) L'orientamento dell'economia cinese è determinato in misura significativa da un elaborato sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali le amministrazioni centrali e locali devono concentrarsi. Esistono piani pertinenti a tutti i livelli dell'amministrazione e riguardano praticamente tutti i settori economici, gli obiettivi fissati dagli strumenti di pianificazione hanno natura vincolante e le autorità di ogni livello amministrativo monitorano l'attuazione dei piani da parte del corrispondente livello di amministrazione inferiore. Complessivamente, invece di essere allocate in linea con le forze del mercato, il sistema di pianificazione nella RPC determina l'indirizzamento delle risorse verso settori designati dal governo come strategici o altrimenti politicamente importanti <sup>(29)</sup>.
- (66) Il governo della RPC controlla da vicino e disciplina l'industria del tungsteno. Ciò è confermato nel 13° PQ per il settore dei metalli non ferrosi e nel 13° PQ per le risorse minerarie, ma anche nelle normative che regolamentano l'estrazione e la trasformazione, l'esportazione e gli investimenti nell'industria del tungsteno.
- (67) Il 13° PQ per le risorse minerarie elenca il tungsteno come uno dei 24 minerali strategici, che sono «*elementi chiave della macrovigilanza, supervisione e gestione delle risorse minerarie*» <sup>(30)</sup>. Il piano limita inoltre il volume complessivo per l'estrazione del minerale di tungsteno a 120 000 tonnellate all'anno <sup>(31)</sup> e prevede di stabilizzare l'entità delle operazioni minerarie, nonché di consolidare le basi delle risorse di tungsteno nel Jiangxi meridionale, Hunan (Chenzhou). Esso stabilisce inoltre per le miniere medio-grandi l'obiettivo di rappresentare oltre il 12 % di tutte le miniere e prevede di garantire la concentrazione delle imprese e lo sviluppo di miniere di grandi e medie dimensioni competitive sul mercato <sup>(32)</sup>.
- (68) Il 13° PQ per il settore dei metalli non ferrosi si prefigge l'obiettivo di «*migliorare le restrizioni alla produzione e i meccanismi di protezione del valore applicabili al tungsteno [e] regolare e controllare ragionevolmente gli indicatori di controllo del volume di estrazione per il tungsteno*» <sup>(33)</sup>.
- (69) Il tungsteno è inoltre incluso nell'elenco dei prodotti soggetti a dazi all'esportazione <sup>(34)</sup>, all'obbligo di autorizzazione all'esportazione <sup>(35)</sup> e al commercio di Stato <sup>(36)</sup>. Questo aspetto, insieme a controlli rigorosi delle quote di produzione e alle ampie riserve detenute dallo State Reserve Bureau <sup>(37)</sup>, consente al governo della RPC di avere il controllo dell'offerta cinese di tungsteno.
- (70) Si è pertanto stabilito che il governo della RPC dispone di politiche pubbliche che influenzano le forze del libero mercato per quanto riguarda la produzione di tungsteno e di elettrodi per saldatura in tungsteno. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare normalmente.

<sup>(27)</sup> Relazione – capitolo 12, pag. 322.

<sup>(28)</sup> Relazione – capitoli da 14.1 a 14.3.

<sup>(29)</sup> Relazione – capitolo 4, pagg. 41-42, 83.

<sup>(30)</sup> Relazione – capitolo 12, pag. 268.

<sup>(31)</sup> Relazione – capitolo 12, pag. 271.

<sup>(32)</sup> Relazione – capitolo 12, pag. 273.

<sup>(33)</sup> Relazione – capitolo 12, pag. 279.

<sup>(34)</sup> Relazione – capitolo 12, pag. 306.

<sup>(35)</sup> Relazione – capitolo 12, pag. 310.

<sup>(36)</sup> Relazione – capitolo 12, pag. 311.

<sup>(37)</sup> Relazione – capitolo 12, pag. 316.

- (71) Inoltre, la Commissione osserva che, sebbene non fosse tenuta a effettuare un'analisi in merito alle materie prime impiegate nella produzione del prodotto oggetto del riesame per stabilire che le politiche pubbliche influenzano le forze del libero mercato nel settore degli elettrodi di tungsteno, la principale materia prima – il PTA – è soggetta a licenze per l'esportazione in Cina <sup>(38)</sup>.
- (72) Le licenze di esportazione sono state riconosciute dall'inventario delle restrizioni all'esportazione di materie prime industriali dell'OCSE come un tipo di restrizioni all'esportazione <sup>(39)</sup>. Le licenze di esportazione consentono al governo di controllare gli esportatori e le quantità di merci esportate <sup>(40)</sup> e gli offrono pertanto la possibilità di limitare le esportazioni in maniera significativa mantenendo i prodotti sul mercato interno. A sua volta, ciò può contribuire ad aumentare l'offerta, non necessariamente collegata a una maggiore domanda, che può ridurre i prezzi praticati sul mercato interno. Questa situazione può indicare una distorsione sotto forma di sovvenzioni indirette di un'industria nazionale che utilizza il bene soggetto a restrizioni come fattore produttivo <sup>(41)</sup>. In quanto tali, le licenze di esportazione in vigore sul PTA creano un ulteriore incentivo per l'industria cinese a produrre ed esportare a prezzi più bassi, poiché l'industria a valle ha accesso a materie prime più economiche nella produzione del prodotto in esame. Ciò influenza la relazione concorrenziale tra il prodotto in esame e il prodotto simile, visto che l'industria cinese è in grado di produrre ed esportare il prodotto oggetto del riesame pagando un prezzo che non deriva dal libero gioco delle forze di mercato dovuto alle licenze di esportazione.
- (73) In sintesi, la Commissione ha stabilito che il governo della RPC dispone di politiche pubbliche che influenzano le forze del libero mercato anche per la principale materia prima, il PTA, impiegata per la produzione di elettrodi di tungsteno.

3.3.1.6. Distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base: l'assenza o l'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale

- (74) Secondo le informazioni disponibili, il sistema cinese in materia di diritto fallimentare sembra essere inadeguato per conseguire i propri obiettivi principali, come ad esempio la risoluzione equa della liquidazione di crediti e debiti e la salvaguardia di diritti e interessi legittimi dei creditori e dei debitori. Tale circostanza sembra essere radicata nel fatto che, mentre il diritto fallimentare cinese si basa formalmente su principi analoghi a quelli delle leggi corrispondenti in altri paesi, il sistema cinese è caratterizzato da una insufficiente applicazione sistematica. Il numero di fallimenti rimane notoriamente basso in relazione alle dimensioni dell'economia del paese, non da ultimo perché le procedure concorsuali sono soggette a una serie di carenze, che agiscono in realtà da disincentivo al deposito di dichiarazioni di fallimento. Inoltre il ruolo dello Stato nelle procedure concorsuali rimane forte e attivo, spesso influenzando direttamente l'esito della procedura <sup>(42)</sup>.
- (75) Le carenze del sistema dei diritti patrimoniali sono inoltre particolarmente evidenti in relazione alla proprietà di terreni e ai diritti d'uso di terreni in Cina <sup>(43)</sup>. Tutti i terreni sono di proprietà dello Stato cinese (i terreni rurali sono di proprietà collettiva mentre i terreni urbani sono di proprietà dello Stato) e sono assegnati esclusivamente da quest'ultimo. Esistono disposizioni giuridiche che mirano ad assegnare i diritti d'uso dei terreni in maniera trasparente e a prezzi di mercato, ad esempio introducendo procedure di gara. Tuttavia, in genere tali disposizioni non sono rispettate e alcuni acquirenti ottengono i terreni gratuitamente o a prezzi inferiori a quelli di mercato <sup>(44)</sup>. Inoltre quando assegnano i terreni, spesso le autorità perseguono obiettivi politici specifici, tra i quali l'attuazione dei piani economici <sup>(45)</sup>.
- (76) Di conseguenza, il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinesi non sembrano funzionare correttamente e ciò determina distorsioni connesse al mantenimento in attività di imprese insolventi e alle modalità di assegnazione e di acquisizione di terreni nella RPC. Tali leggi si applicano anche al settore del tungsteno, compresi i produttori esportatori del prodotto oggetto del riesame.
- (77) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che vi è stata un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e del diritto patrimoniale nel settore del tungsteno, anche per quanto riguarda il prodotto oggetto del riesame.

<sup>(38)</sup> Cfr. avviso del Mofcom n. 208[2018] disponibile al seguente indirizzo: <http://www.mofcom.gov.cn/article/b/e/201812/20181202821970.shtml> (consultato il 26.4.2019).

<sup>(39)</sup> Cfr. pag. 298 della relazione.

<sup>(40)</sup> OCSE. (2014). Export Restrictions in Raw Materials Trade: Facts, Fallacies and Better Practices (Restrizioni all'esportazione nel commercio di materie prime: fatti, false credenze e migliori prassi) (pubblicazione OCSE, 2014), pag. 26.

<sup>(41)</sup> OCSE. (2016). Methodological note to the Inventory of Export Restrictions on Industrial Raw Materials (Nota metodologica all'inventario delle restrizioni all'esportazione di materie prime industriali), OCSE, 9 marzo 2016.

<sup>(42)</sup> Relazione – capitolo 6, pagg. 138-149.

<sup>(43)</sup> Relazione – capitolo 9, pag. 216.

<sup>(44)</sup> Relazione – capitolo 9, pagg. 213-215.

<sup>(45)</sup> Relazione – capitolo 9, pagg. 209-211.

3.3.1.7. Distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base: la distorsione dei costi salariali

- (78) Non è possibile che nella RPC si sviluppi appieno un sistema di salari basati sul mercato poiché i diritti di organizzazione collettiva dei lavoratori e dei datori di lavoro sono ostacolati. La Cina non ha ratificato una serie di convenzioni essenziali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), in particolare quelle sulla libertà di associazione e sulla contrattazione collettiva <sup>(46)</sup>. Secondo il diritto nazionale, nel paese è attiva una sola organizzazione sindacale. Tale organizzazione non è tuttavia indipendente dalle autorità dello Stato e il suo impegno nella contrattazione collettiva e nella tutela dei diritti dei lavoratori rimane rudimentale <sup>(47)</sup>. Inoltre, la mobilità della forza lavoro cinese è limitata dal sistema di registrazione dei nuclei familiari, che limita l'accesso all'intera gamma di prestazioni di previdenza sociale e di altro tipo ai residenti locali di una determinata zona amministrativa. Di conseguenza, i lavoratori non residenti si trovano in una situazione di impiego vulnerabile e hanno un reddito inferiore rispetto a chi è regolarmente registrato come residente <sup>(48)</sup>. Tali risultanze indicano la distorsione dei costi salariali nella RPC.
- (79) Anche il settore del tungsteno, ivi compresi gli elettrodi di tungsteno, è soggetto al sistema di diritto del lavoro cinese descritto. Tale settore subisce quindi gli effetti della distorsione dei costi salariali direttamente (nella produzione del prodotto oggetto del riesame) e indirettamente (in termini di accesso al capitale o di fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema occupazionale nella RPC).
- (80) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che i costi salariali erano distorti nel settore del tungsteno, anche per quanto riguarda il prodotto oggetto del riesame.

3.3.1.8. Distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base: l'accesso ai finanziamenti concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o che non operano in maniera indipendente dallo Stato

- (81) L'accesso al capitale per gli attori aziendali nella RPC è soggetto a varie distorsioni.
- (82) Innanzitutto il sistema finanziario cinese è caratterizzato da una forte posizione delle banche statali <sup>(49)</sup> che, per concedere l'accesso ai finanziamenti, prendono in considerazione criteri diversi dalla redditività economica di un progetto. Analogamente alle imprese di Stato non finanziarie, le banche rimangono connesse allo Stato non soltanto a causa del vincolo di proprietà ma anche mediante le relazioni personali (i dirigenti di alto livello dei grandi istituti finanziari di proprietà dello Stato sono nominati dal PCC) <sup>(50)</sup> e, proprio come avviene per le imprese di Stato non finanziarie, le banche attuano regolarmente le politiche pubbliche del governo. In tal modo le banche rispettano un esplicito obbligo giuridico di condurre la propria attività in base alle esigenze dello sviluppo economico e sociale nazionale e nel rispetto degli orientamenti stabiliti dalle politiche industriali dello Stato <sup>(51)</sup>. Ciò è aggravato da ulteriori norme che indirizzano i finanziamenti verso settori promossi dal governo o ritenuti importanti <sup>(52)</sup>.
- (83) Pur riconoscendo che potrebbero esistere vari strumenti giuridici che fanno riferimento alla necessità di rispettare il normale comportamento bancario e norme prudenziali quali la necessità di valutare la solvibilità del mutuatario, gli elementi di prova pertinenti mostrano che tali disposizioni rivestono solo un ruolo secondario nell'applicazione dei vari strumenti giuridici <sup>(53)</sup>. Anche le risultanze delle inchieste precedenti in materia di difesa commerciale sono giunte alla stessa conclusione <sup>(54)</sup>.
- (84) Inoltre i rating delle obbligazioni e del credito sono spesso distorti per una serie di motivi, anche perché la valutazione dei rischi è influenzata dall'importanza strategica dell'impresa per il governo cinese e dalla forza di qualsiasi garanzia implicita da parte del governo. Le stime suggeriscono fortemente che i rating del credito cinesi corrispondono sistematicamente ai rating internazionali più bassi <sup>(55)</sup>.

<sup>(46)</sup> Relazione – capitolo 13, pagg. 332-337.

<sup>(47)</sup> Relazione – capitolo 13, pag. 336.

<sup>(48)</sup> Relazione – capitolo 13, pagg. 337-341.

<sup>(49)</sup> Relazione – capitolo 6, pagg. 114-117.

<sup>(50)</sup> Relazione – capitolo 6, pag. 119.

<sup>(51)</sup> Relazione – capitolo 6, pag. 120.

<sup>(52)</sup> Relazione – capitolo 6, pagg. 121-122, 126-128, 133-135.

<sup>(53)</sup> Relazione, *ibid.*

<sup>(54)</sup> Relazione – capitolo 14, pagg. 362-3, che elenca le inchieste di difesa commerciale dell'UE (relative a taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e a determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese), nonché le inchieste di difesa commerciale condotte dalle autorità australiane, canadesi, indiane o statunitensi.

<sup>(55)</sup> Relazione – capitolo 6, pag. 127, in particolare in merito alla stima del FMI.

- (85) Ciò si traduce in una tendenza a concedere prestiti a imprese di Stato, a grandi imprese private ben collegate e a imprese appartenenti ai settori industriali chiave, quindi la disponibilità e il costo del capitale non sono uguali per tutti gli operatori sul mercato.
- (86) In secondo luogo, gli oneri finanziari per i prestiti sono stati mantenuti artificialmente bassi in modo da stimolare la crescita degli investimenti. Ciò ha comportato un uso eccessivo degli investimenti di capitale con rendimenti degli investimenti sempre più bassi. Ciò è illustrato dalla recente crescita della leva finanziaria delle imprese nel settore statale nonostante il forte calo della redditività; tale aspetto suggerisce che i meccanismi operanti nel sistema bancario non seguono le normali risposte commerciali.
- (87) In terzo luogo, sebbene la liberalizzazione del tasso di interesse nominale sia stata realizzata nell'ottobre del 2015, i segnali di prezzo non sono ancora il risultato di forze del libero mercato, ma sono influenzati dalle distorsioni dovute all'intervento del governo. In effetti, la quota di prestiti concessi a un tasso pari o inferiore a quello di riferimento rappresenta ancora il 45 % di tutti i prestiti e il ricorso al credito mirato sembra essersi intensificato dato che tale quota è aumentata notevolmente dal 2015, nonostante il peggioramento delle condizioni economiche. Tassi d'interesse artificialmente bassi comportano prezzi eccessivamente bassi e di conseguenza l'utilizzo eccessivo di capitale.
- (88) La crescita complessiva del credito nella RPC indica un peggioramento dell'efficienza dell'investimento di capitali senza alcuna contrazione del credito, che invece ci si aspetterebbe in un mercato esente da distorsioni. Di conseguenza, i prestiti in sofferenza sono aumentati rapidamente negli ultimi anni. Di fronte a una situazione di crescente debito a rischio, il governo cinese ha scelto di prevenire le insolvenze. Di conseguenza, le emissioni di crediti inesigibili sono state gestite spostando il debito, creando cosiddette società «zombie», oppure trasferendo la proprietà del debito (ad esempio tramite fusioni o conversioni del debito in azioni), senza necessariamente risolvere il problema generale del debito o affrontarne le cause di fondo.
- (89) In sostanza, nonostante i recenti passi compiuti per liberalizzare il mercato, il sistema del credito alle imprese nella RPC è influenzato da significative questioni e distorsioni sistemiche derivanti dal persistente ruolo pervasivo dello Stato nei mercati dei capitali.
- (90) In particolare nel settore del tungsteno, sia il 13° PQ per il settore dei metalli non ferrosi che il 13° PQ per le risorse minerarie forniscono una serie di misure di sostegno e sovvenzioni a favore delle industrie interessate, tra cui l'industria del tungsteno <sup>(56)</sup>. Poiché quest'ultima è inclusa nell'elenco delle industrie che ricevono sostegno dallo Stato nel 13° PQ per il settore dei metalli non ferrosi e nel 13° PQ per le risorse minerarie, e poiché le banche strutturano le proprie politiche di prestito secondo tali piani (cfr. considerando 53), i produttori esportatori e i rispettivi fornitori hanno accesso a finanziamenti agevolati come descritto nella presente sezione <sup>(57)</sup>.
- (91) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che i produttori di elettrodi di tungsteno hanno avuto accesso a finanziamenti concessi da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato.

#### 3.3.1.9. La natura sistemica delle distorsioni descritte

- (92) La Commissione ha osservato che le distorsioni descritte nella relazione non si limitano al settore del tungsteno in generale o a quello degli elettrodi per saldatura in tungsteno. Al contrario, gli elementi di prova disponibili dimostrano che i fatti e le caratteristiche del sistema cinese di cui alle sezioni da 3.3.1.1 a 3.3.1.5 e alla parte I della relazione si ritrovano in tutto il paese e in tutti i settori dell'economia. Lo stesso vale per la descrizione dei fattori di produzione figurante nelle sezioni da 3.3.1.6 a 3.3.1.8 e nella parte II della relazione.
- (93) Al fine di produrre elettrodi per saldatura in tungsteno, il fattore produttivo principale è il paratungstato di ammonio («PTA»). Quando i produttori di elettrodi per saldatura in tungsteno acquistano/stipulano contratti per tale fattore produttivo, i prezzi che pagano (e che registrano come loro costi) sono evidentemente esposti alle medesime distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano manodopera soggetta a distorsioni e possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell'allocazione di capitale. Inoltre sono soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell'amministrazione e a tutti i settori.

<sup>(56)</sup> Relazione – capitolo 12, pagg. 274 e 281-282.

<sup>(57)</sup> Relazione – capitolo 6, pag. 120.

- (94) Di conseguenza, non solo non è possibile utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno degli elettrodi per saldatura in tungsteno, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, manodopera, ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione. In effetti, gli interventi governativi descritti in relazione all'allocazione del capitale, ai terreni, alla manodopera, all'energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa, ad esempio, che un fattore produttivo che è stato prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo.

#### 3.3.1.10. Conclusioni

- (95) Dall'analisi esposta nelle sezioni da 3.3.1.2 a 3.3.1.9, che comprende un esame di tutti gli elementi di prova disponibili in relazione all'intervento della RPC nella sua economia in generale e nel settore del tungsteno (compreso il prodotto oggetto del riesame), è emerso che i prezzi o i costi, compresi i costi delle materie prime, dell'energia e della manodopera, non sono il risultato di forze del libero mercato ma sono invece influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori cinesi, la Commissione ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale nel caso di specie.
- (96) Di conseguenza la Commissione ha proceduto alla costruzione del valore normale esclusivamente sulla base di costi di produzione e di vendita che riflettono prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, sulla base dei corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come discusso nella sezione in appresso. La Commissione ha ricordato che nessun produttore cinese ha collaborato all'inchiesta e che non è stata presentata alcuna rivendicazione che taluni costi interni non sarebbero stati soggetti a distorsioni ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), terzo trattino, del regolamento di base.

#### 3.3.2. Paese rappresentativo

##### 3.3.2.1. Osservazioni generali

- (97) Il paese rappresentativo è stato scelto in base ai seguenti criteri:
- un livello di sviluppo economico simile a quello della RPC. A tal fine la Commissione ha utilizzato paesi con un reddito nazionale lordo simile a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale <sup>(58)</sup>;
  - la produzione del prodotto oggetto del riesame in quel paese <sup>(59)</sup>;
  - la disponibilità di dati pubblici pertinenti in tale paese;
  - nel caso di più paesi rappresentativi, la preferenza è stata accordata, se del caso, al paese con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.
- (98) Come menzionato al considerando 26, nella nota dell'8 novembre 2018 la Commissione ha informato le parti interessate di aver individuato quattro possibili paesi rappresentativi, ossia Brasile, Messico, Russia e Turchia, e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e suggerire altri paesi.
- (99) Per quanto riguarda il paese rappresentativo, a seguito della nota dell'8 novembre 2018, la Commissione ha ricevuto una comunicazione da parte dell'industria dell'Unione.
- (100) L'industria dell'Unione sosteneva che i costi della Turchia costituiscono una base migliore di quelli di Messico, Brasile o Russia. Ciò è dovuto al fatto che i costi in questi tre paesi sono distorti per una serie di motivi, tra cui l'elevata inflazione e la protezione del governo.

<sup>(58)</sup> Dati aperti della Banca mondiale – Reddito medio-alto, <https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income>.

<sup>(59)</sup> In assenza di produzione del prodotto oggetto del riesame in uno qualsiasi dei paesi con un livello di sviluppo analogo, è possibile prendere in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o del medesimo settore del prodotto oggetto del riesame.

- (101) L'industria dell'Unione ha contestato in particolare l'adeguatezza della Russia, sostenendo che i prezzi dell'energia sono fortemente distorti. Questo fatto è stato confermato facendo riferimento alle recenti risultanze della Commissione nell'ambito del caso del nitrato di ammonio [decisione di esecuzione (UE) 2018/1703 della Commissione]. Dato che, come spiegato al considerando 108, la Commissione ha scelto la Turchia come paese rappresentativo appropriato per la presente inchiesta, in quanto ha rilevato che la Turchia dispone dei dati statistici più dettagliati in merito al costo del lavoro tra i paesi potenzialmente rappresentativi considerati, non è stato necessario rispondere a tale argomentazione ed esaminare l'esistenza di distorsioni nell'ambito dell'energia in Russia nel contesto del presente procedimento.

#### 3.3.2.2. Un livello di sviluppo economico simile a quello della RPC

- (102) Per quanto riguarda il livello di sviluppo economico, la Commissione osserva che tutti i paesi elencati al considerando 98 sono allo stesso livello di reddito «Reddito medio-alto», secondo la Banca mondiale <sup>(60)</sup>, e sono pertanto altrettanto idonei in quanto paesi rappresentativi a tale riguardo.

#### 3.3.2.3. La produzione del prodotto oggetto del riesame nel paese rappresentativo e la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo

- (103) Nella nota del 6 marzo 2019 la Commissione ha informato le parti interessate che, in base alle informazioni disponibili, il prodotto oggetto del riesame era prodotto solo nella RPC e nell'Unione. Non è tuttavia pervenuta alcuna osservazione al riguardo.
- (104) Poiché è disponibile più di un paese potenzialmente rappresentativo, la Commissione, relativamente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, ha tenuto conto della disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo.
- (105) La Commissione ha tenuto conto dell'importanza dei fattori di produzione degli elettrodi di tungsteno. Oltre alla materia prima più importante, il PTA, che rappresenta la maggior parte dei costi del prodotto finale, il secondo e il terzo fattore più significativo erano la manodopera e l'energia elettrica. Di conseguenza, la Commissione ha confrontato i quattro paesi potenzialmente rappresentativi per quanto riguarda la qualità delle informazioni relative ai costi del lavoro e dell'energia elettrica.
- (106) Sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione ha rilevato che la Turchia dispone dei dati statistici più dettagliati in merito ai costi del lavoro tra i paesi potenzialmente rappresentativi considerati. L'Istituto turco di statistica pubblica dati dettagliati sul costo del lavoro per ciascuna attività economica. Di conseguenza le informazioni specifiche sui costi del lavoro nel settore della lavorazione dei metalli di base sono pubblicamente disponibili. Analogamente erano disponibili dati dettagliati relativi sui prezzi dell'energia elettrica per gli utilizzatori industriali.
- (107) Tenendo conto delle informazioni fornite dall'industria dell'Unione, unitamente alla disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo, nella sua nota del 6 marzo 2019 la Commissione ha proposto di utilizzare la Turchia come paese rappresentativo e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni. Non è tuttavia pervenuta alcuna osservazione.

#### 3.3.2.4. Conclusioni in merito al paese rappresentativo

- (108) Alla luce dell'analisi di cui sopra e dei dati disponibili nel fascicolo, la Commissione ha utilizzato i dati della Turchia per stabilire i corrispondenti costi del lavoro e dell'energia elettrica in un paese rappresentativo appropriato, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

#### 3.3.3. Dati utilizzati per la costruzione del valore normale

- (109) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti».
- (110) Nella nota dell'8 novembre 2018 la Commissione ha dichiarato che, ai fini della costruzione del valore normale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, non poteva basarsi sui dati relativi alle importazioni provenienti dai paesi rappresentativi appropriati per valutare il principale fattore di produzione. Ciò è dovuto all'estrema incoerenza dei prezzi all'importazione per il codice SA relativo alla principale materia prima (PTA) ma anche ad altri prodotti nei quattro paesi potenzialmente rappresentativi. Il valore di riferimento internazionale pubblicato dal National Minerals Information Center dell'U.S. Geological Survey è stato invece utilizzato per stabilire il costo esente da distorsioni della principale materia prima.

<sup>(60)</sup> Dati aperti della Banca mondiale – Reddito medio-alto, <https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income>.

- (111) La Commissione ha utilizzato le informazioni fornite dall'Istituto turco di statistica come fonte dei costi del lavoro e dell'energia elettrica.

#### 3.3.4. Fattori produttivi

- (112) Nella nota dell'8 novembre 2018 la Commissione ha cercato di stabilire un elenco iniziale di fattori produttivi e fonti destinate a essere utilizzate per tutti i fattori produttivi, quali materiali, energia e manodopera, impiegati nella produzione del prodotto oggetto del riesame da parte di un eventuale produttore che abbia collaborato all'inchiesta.
- (113) In mancanza di collaborazione da parte dei produttori cinesi, la Commissione si è basata sui richiedenti e sui due rispondenti all'allegato III dell'avviso di apertura per specificare i fattori produttivi utilizzati nella produzione.
- (114) Alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione in merito a fattori produttivi specifici.
- (115) Considerando tutte le informazioni presentate dal richiedente, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e la relativa voce doganale, ove applicabili:

Tabella 1

#### Fattori produttivi

Fattore produttivo	Codice SA	Fonte utilizzata	Valore
<b>Materie prime</b>			
Paratungstato di ammonio («PTA»)	ex 2841 80	Prezzo netto dell'ossido di tungsteno incluso nel PTA secondo il valore di riferimento internazionale del «Platts Metals Week» pubblicato dal National Minerals Information Center dell'U.S. Geological Survey	34,81 EUR/kg
<b>Manodopera</b>			
Manodopera diretta Salari nel settore manifatturiero	[N.D.]	Istituto turco di statistica	8,15 EUR/ora lavorativa
<b>Energia</b>			
Energia elettrica	[N.D.]	Istituto turco di statistica	0,06 EUR/kWh

##### 3.3.4.1. Materie prime

- (116) La principale materia prima nella produzione del prodotto oggetto del riesame è il PTA. Nella sua nota del 6 marzo 2019, la Commissione ha indicato che intendeva utilizzare il valore di riferimento internazionale del «Platts Metals Week» pubblicato dal National Minerals Information Center dell'U.S. Geological Survey <sup>(61)</sup> nelle sue indagini minerarie mensili.
- (117) Il PTA deve essere sottoposto a una conversione in polvere metallica di tungsteno prima di essere utilizzato come materia prima per la produzione di elettrodi di tungsteno.
- (118) Poiché il valore di riferimento internazionale indica il prezzo del PTA in base al suo contenuto di ossidi di tungsteno e poiché devono essere aggiunti anche i costi di conversione, i dati di riferimento sono stati adeguati utilizzando un fattore di 1,26 più 0,767 EUR per kg di materiale trasformato. Tali costi di conversione, suggeriti dall'industria dell'Unione, sono stati messi a disposizione delle parti interessate e la Commissione non ha ricevuto osservazioni al riguardo.

<sup>(61)</sup> <https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/tungsten/>.

#### 3.3.4.2. Manodopera

- (119) Per quanto riguarda i costi del lavoro, nella nota del 6 marzo 2019 la Commissione ha indicato che intendeva utilizzare i dati pubblicati dall'Istituto turco di statistica. In particolare, la Commissione ha indicato che intendeva utilizzare i costi orari del lavoro nel settore manifatturiero per il 2016, per l'attività economica C.24 (attività metallurgiche) secondo la NACE Rev. 2 <sup>(62)</sup>, che sono le statistiche più recenti disponibili <sup>(63)</sup>. Ha inoltre indicato che i valori sarebbero stati opportunamente adeguati all'inflazione utilizzando l'indice dei prezzi alla produzione sul mercato interno <sup>(64)</sup> pubblicato dall'Istituto turco di statistica. In assenza di osservazioni, la Commissione ha adottato tale approccio.

#### 3.3.4.3. Energia elettrica

- (120) Per quanto riguarda i costi dell'energia elettrica, nella nota del 6 marzo 2019 la Commissione ha indicato che intendeva applicare il prezzo medio unitario dell'energia elettrica per gli utilizzatori industriali, fornito in un comunicato stampa rilasciato dall'Istituto turco di statistica. In assenza di osservazioni, la Commissione ha adottato tale approccio.

#### 3.3.4.4. Spese generali di produzione, SGAV e profitti

- (121) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e per i profitti. Inoltre, è stato necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione per coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi.
- (122) Nella nota dell'8 novembre 2018 la Commissione aveva individuato solo due produttori di elettrodi di tungsteno al di fuori della RPC, che erano i produttori dell'Unione che hanno collaborato. In assenza di osservazioni al riguardo, la Commissione ha utilizzato i dati relativi alle spese generali di produzione, alle SGAV e ai profitti di questi due produttori. Poiché solo uno dei due produttori dell'Unione ha pubblicato rendiconti finanziari prontamente disponibili nella banca dati Orbis <sup>(65)</sup>, i dati utilizzati sono stati limitati a uno solo dei produttori.
- (123) Per stabilire un valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione e delle SGAV, la Commissione ha utilizzato la proporzione del costo di produzione rappresentata dalle spese generali di produzione e dalle SGAV nella struttura dei costi del produttore dell'Unione che ha collaborato.
- (124) Più precisamente, la Commissione ha espresso in primo luogo le spese generali di produzione e le SGAV effettive del produttore dell'Unione che ha collaborato come percentuale del costo totale effettivo di produzione. La Commissione ha quindi applicato la stessa percentuale sul valore esente da distorsioni del costo di produzione per ottenere il valore non distorto delle spese generali di produzione e delle SGAV.
- (125) Per il profitto, la Commissione ha utilizzato i dati finanziari dello stesso produttore dell'Unione. Più precisamente, la Commissione ha utilizzato i dati relativi ai profitti riportati nei conti certificati della società per il periodo compreso tra il 1° marzo 2017 e il 28 febbraio 2018.
- (126) Di conseguenza, al costo di produzione esente da distorsioni sono state aggiunte le seguenti voci:
- spese generali di produzione e SGAV <sup>(66)</sup> pari al 32,06 % dei costi di produzione (comprendenti consumo di materie prime, manodopera ed energia);
  - un profitto <sup>(67)</sup> pari al 5,58 % della somma dei costi di produzione.

#### 3.3.4.5. Calcolo del valore normale

- (127) Al fine di stabilire il valore normale costruito, la Commissione ha seguito le fasi descritte in appresso.
- (128) Innanzitutto la Commissione ha stabilito i costi di produzione esenti da distorsioni. In mancanza di collaborazione da parte dei produttori cinesi, la Commissione ha utilizzato gli stessi materiali, manodopera e percentuale di consumo di energia del produttore dell'Unione con la maggiore produzione dell'Unione. I dati utilizzati si riferivano alla produzione dell'elettrodo più comunemente usato (WL15, diametro 2,4 × 175 mm).

<sup>(62)</sup> I codici NACE sono disponibili all'indirizzo [http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace\\_all.html](http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html).

<sup>(63)</sup> I costi del lavoro sono disponibili all'indirizzo [http://www.turkstat.gov.tr/PrelstatistikTablo.do?istab\\_id=2088](http://www.turkstat.gov.tr/PrelstatistikTablo.do?istab_id=2088).

<sup>(64)</sup> Il comunicato stampa con cui è pubblicata la variazione annuale dell'indice dei prezzi alla produzione sul mercato interno per il settore manifatturiero è disponibile all'indirizzo [http://www.turkstat.gov.tr/PreTabloArama.do?metod=search&araType=hb\\_x](http://www.turkstat.gov.tr/PreTabloArama.do?metod=search&araType=hb_x).

<sup>(65)</sup> Orbis (Bureau Van Dijk) è un fornitore mondiale di informazioni aziendali, [www.bvdinfo.com](http://www.bvdinfo.com).

<sup>(66)</sup> Nota del 6 marzo 2019, allegato 2.

<sup>(67)</sup> Nota del 6 marzo 2019, allegato 2.

- (129) Successivamente, la Commissione ha moltiplicato i fattori di utilizzo per i costi unitari esenti da distorsioni stabiliti nella tabella 1 e ha aggiunto le spese generali di produzione, le SGAV e i profitti, come descritto al considerando 126.
- (130) Su tale base la Commissione ha costruito il valore normale su base franco fabbrica conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.
- (131) Poiché nessun produttore cinese ha collaborato, il valore normale è stato stabilito su base nazionale e non per ciascun produttore separatamente.

#### 3.4. Prezzo all'esportazione

- (132) In assenza di collaborazione da parte dei produttori cinesi, il prezzo all'esportazione è stato determinato sulla base del prezzo all'importazione CIF ottenuto tramite la banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base.

#### 3.5. Confronto

- (133) Ove giustificato dalla necessità di assicurare un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.
- (134) Un adeguamento al rialzo del 17 % per l'IVA all'esportazione è stato applicato al valore normale, in quanto non vi è alcuno sconto dell'IVA sulle esportazioni del prodotto oggetto del riesame e si è proceduto a un adeguamento al ribasso per quanto riguarda il prezzo all'esportazione per il trasporto e le assicurazioni nazionali e internazionali.

#### 3.6. Margine di dumping

- (135) In assenza di collaborazione da parte dei produttori cinesi, la Commissione ha confrontato il valore normale del prodotto simile con il prezzo all'esportazione franco fabbrica, conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
- (136) Su tale base, la Commissione ha riscontrato un margine di dumping, espresso in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione dazio non corrisposto, a un livello del 55 %.
- (137) La Commissione ha pertanto concluso che le pratiche di dumping sono proseguite nel periodo dell'inchiesta di riesame.

#### 3.7. Rischio di persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure

- (138) Verificata l'esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il rischio di persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure. Sono stati analizzati i seguenti elementi supplementari: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata della RPC, l'attrattiva del mercato dell'Unione e le distorsioni a livello di materie prime.
- (139) A causa dell'omessa collaborazione dei produttori della RPC, tale esame si è basato sulle informazioni a disposizione della Commissione, ossia sulle informazioni fornite nella domanda e su quelle provenienti da altre fonti disponibili, come la banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base e le informazioni ottenute presso le parti interessate durante l'inchiesta.

##### 3.7.1. Capacità produttiva e capacità inutilizzata della RPC

- (140) Nella situazione di omessa collaborazione dei produttori della RPC, le conclusioni che seguono si basano sulle informazioni fornite nella domanda di riesame, sulle informazioni fornite dall'industria dell'Unione nel corso dell'inchiesta e sulle informazioni fornite da Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co., Ltd.
- (141) La domanda di riesame ha stimato che la capacità produttiva cinese di elettrodi di tungsteno sia compresa tra 2 000 000 e 4 000 000 di kg all'anno. La capacità stabilita nella precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza era di 1 600 000, con un tasso di utilizzo degli impianti del 63 %; da ciò si desume che la capacità inutilizzata è di circa 600 000 kg, un dato quasi cinque volte superiore al consumo totale dell'Unione.
- (142) Nella presente inchiesta, i due produttori che hanno risposto nella fase di campionamento hanno dichiarato una capacità inutilizzata del 17 %. Applicando questo rapporto alla stima più modesta della capacità produttiva della RPC, la sua capacità inutilizzata è di gran lunga superiore al consumo totale dell'Unione del prodotto simile.

- (143) Si può pertanto concludere che nella RPC esiste una notevole capacità inutilizzata, che potrebbe essere diretta verso l'Unione in caso di scadenza delle misure. Non vi sono, inoltre, indicazioni che i mercati dei paesi terzi o il mercato interno possano assorbire tale ingente capacità inutilizzata.

#### 3.7.2. Attrattiva del mercato dell'Unione

- (144) I produttori cinesi hanno continuato ad interessarsi al mercato dell'Unione e sono riusciti ad aumentare la quota di mercato fino al 40-50 %. Anche l'Unione con la sua forte base industriale è un grande mercato, che rappresenta in maniera uniforme oltre il 10 % della produzione totale cinese stimata.
- (145) Come mostrato nelle tabelle 4 e 9, i prezzi dei produttori dell'Unione sono fissati ben al di sopra dei prezzi all'importazione. L'esistenza di importazioni significative dalla RPC verso l'Unione nonostante il dazio antidumping in vigore conferma l'elevata attrattiva del mercato dell'Unione.

#### 3.7.3. Distorsioni a livello di materie prime

- (146) Come osservato ai considerando da 71 a 73 e come illustrato nella sezione 12.4.1 della relazione, la situazione economica delle società dipende anche dalle condizioni di approvvigionamento delle materie prime <sup>(68)</sup>. Pertanto, qualora siano in vigore misure governative che favoriscono il consumo interno di materie prime rispetto a un'allocatione delle stesse sulla base della domanda e dell'offerta internazionali, la parità delle condizioni di concorrenza pende verso l'industria nazionale a valle.

#### 3.7.4. Conclusioni sul rischio di persistenza del dumping

- (147) Gli elettrodi di tungsteno sono prodotti solo nella RPC e nell'Unione. La RPC applica restrizioni all'esportazione della principale materia prima, che si trova in gran parte solo nella RPC. Visti l'attrattiva del mercato dell'Unione, le grandi capacità inutilizzate installate nella RPC e il persistere di pratiche di dumping significative, la Commissione conclude che esiste un elevato rischio di persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure.

### 4. RISCHIO DI PERSISTENZA DEL PREGIUDIZIO

#### 4.1. Definizione dell'industria dell'Unione e della produzione dell'Unione

- (148) Durante il periodo dell'inchiesta di riesame il prodotto simile era fabbricato nell'Unione da due produttori noti. Entrambi i produttori hanno collaborato pienamente all'inchiesta. Essi costituiscono l'«industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

#### 4.2. Osservazioni preliminari

- (149) La Commissione ha valutato il pregiudizio in base alle tendenze riguardanti la produzione, la capacità produttiva, l'utilizzo degli impianti, le vendite, la quota di mercato, l'occupazione, la produttività e la crescita, nonché alle tendenze relative a prezzi, redditività, flusso di cassa, capacità di ottenere capitale e investimenti, scorte, utile sul capitale investito e salari.
- (150) Dal momento che l'industria dell'Unione è costituita da due sole società, i dati riguardanti l'industria dell'Unione saranno presentati in fasce numeriche, in modo da garantirne il trattamento riservato, in conformità all'articolo 19 del regolamento di base.
- (151) Per tutelare la riservatezza dell'industria dell'Unione, anche le importazioni dalla RPC ottenute dalla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base saranno presentate in fasce numeriche, poiché la loro divulgazione fornirebbe un livello di dettaglio tale da consentire di identificare con precisione la produzione e le vendite dell'industria dell'Unione.

#### 4.3. Produzione e consumo dell'Unione

- (152) La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame era dell'ordine delle 35-40 tonnellate, ossia inferiore a quella del precedente riesame in previsione della scadenza.
- (153) La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sommando statistiche sulle importazioni a livello TARIC utilizzando le informazioni raccolte in base alla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base e i volumi delle vendite dell'industria dell'Unione nell'Unione stessa.

<sup>(68)</sup> Il legame tra i prezzi e le restrizioni all'esportazione è ulteriormente descritto nella relazione, sezione 12.4.1, pagg. 298-299.

(154) Il consumo dell'Unione del prodotto oggetto del riesame ha registrato il seguente andamento:

Tabella 2

**Consumo dell'Unione**

	2014	2015	2016	2017	PIR
Consumo totale dell'Unione (in kg)	130 000 – 140 000	120 000 – 130 000	120 000 – 130 000	100 000 – 110 000	105 000 – 115 000
Indice (2014 = 100)	100	95	96	83	86

Fonte: risposte al questionario, banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

(155) Il consumo dell'Unione è diminuito del 14 % nel periodo in esame. L'analisi anno per anno mostra un decremento quasi graduale per tutto il periodo fino al 2017, per poi aumentare leggermente del 3 % tra il 2017 e il periodo dell'inchiesta di riesame.

**4.4. Importazioni dalla RPC**

*4.4.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dalla RPC*

(156) La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni dalla RPC nell'Unione sulla base della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base e le quote di mercato delle importazioni confrontando tali volumi con il consumo dell'Unione come indicato nella tabella 2.

(157) La quota di mercato e le importazioni dalla RPC hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 3

**Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato**

	2014	2015	2016	2017	PIR
Volume delle importazioni dalla RPC (in kg)	45 000 – 50 000	50 000 – 55 000	50 000 – 55 000	40 000 – 45 000	45 000 – 50 000
Indice (2014 = 100)	100	103	109	87	97
Quota di mercato delle importazioni dalla RPC (%)	30-40 %	40-50 %	40-50 %	40-50 %	40-50 %
Indice (2014 = 100)	100	108	113	105	112

Fonte: risposte al questionario, banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

(158) In linea con il decremento del consumo nell'Unione, il volume delle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della RPC ha registrato una diminuzione del 3 % nel periodo in esame, attestandosi al livello di 45 000-50 000 kg durante il periodo dell'inchiesta di riesame (cfr. tabella 3). Nonostante tale decremento, la quota di mercato degli esportatori cinesi è aumentata del 12 %, raggiungendo quasi la metà del mercato totale dell'Unione.

(159) Ai fini dell'analisi del pregiudizio è opportuno osservare che le importazioni dalla RPC hanno continuato a entrare nell'Unione, con i dazi pagati, durante tutto il periodo in esame.

*4.4.2. Prezzi delle importazioni dalla RPC*

(160) La Commissione ha utilizzato i prezzi delle importazioni dalla RPC indicati nella banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base.

(161) Il prezzo medio delle importazioni nell'Unione dalla RPC ha registrato il seguente andamento:

Tabella 4

**Prezzi delle importazioni dalla RPC (in EUR/t)**

	2014	2015	2016	2017	PIR
Prezzo medio all'importazione dalla RPC (in EUR/kg)	45-50	50-55	45-50	45-50	45-50
Indice (2014 = 100)	100	108	93	93	99

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

(162) I prezzi medi delle importazioni dalla RPC sono aumentati dell'8 % nel 2015, sono diminuiti e si sono mantenuti stabili nel 2016 e nel 2017, raggiungendo poi quasi il livello del 2014 nel periodo dell'inchiesta di riesame.

(163) Durante il periodo in esame il prezzo medio all'importazione dalla RPC è rimasto notevolmente inferiore sia al prezzo medio di vendita sia al costo medio di produzione dell'industria dell'Unione, come indicato nella tabella 9.

4.4.3. *Sottoquotazione dei prezzi («price undercutting»)*

(164) La Commissione ha determinato la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame confrontando la media ponderata dei prezzi di vendita dei due produttori dell'Unione praticati ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, adeguati a livello franco fabbrica, con i dati sui prezzi all'importazione a livello CIF della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base per il prodotto oggetto del riesame originario della RPC, adeguati a un prezzo franco banchina.

(165) Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del prezzo medio dei due produttori dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(166) Dal confronto è emersa per le importazioni dalla RPC una sottoquotazione media superiore al 50 % sul mercato dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame, nonostante la sussistenza di un dazio antidumping inteso a risolvere le differenze in termini di concorrenza tra i due prodotti.

**4.5. Importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC**

(167) Il volume delle importazioni nell'Unione, nonché la quota di mercato e l'andamento dei prezzi delle importazioni del prodotto oggetto del riesame da altri paesi terzi, sono riportati nella tabella 5. L'andamento del volume e dei prezzi si basa sui dati della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base.

Tabella 5

**Importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC**

	2014	2015	2016	2017	PIR
Importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC (in kg)	60 000 – 65 000	55 000 – 60 000	50 000 – 55 000	45 000 – 50 000	45 000 – 50 000
Indice (2014 = 100)	100	88	85	76	75
Quota di mercato delle importazioni da paesi terzi	45-50 %	45-50 %	40-45 %	40-45 %	40-45 %
Indice (2014 = 100)	100	92	88	91	87
Prezzo medio delle importazioni da paesi terzi (in EUR/kg)	50-55	65-70	65-70	55-60	55-60
Indice (2014 = 100)	100	129	124	113	111

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

- (168) I volumi delle importazioni da altri paesi terzi sono diminuiti del 25 % nel corso del periodo in esame.
- (169) Nello stesso periodo, la quota di mercato delle importazioni da altri paesi terzi è diminuita del 13 %.
- (170) I prezzi medi delle importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC sono aumentati dell'11 % durante il periodo in esame, ma sono rimasti ben al di sotto dei livelli dei prezzi dell'industria dell'Unione, come indicato nella tabella 10.
- (171) Come indicato al considerando 28, il prodotto oggetto del riesame è fabbricato solo nella RPC e nell'Unione. Pertanto, con ogni probabilità, le importazioni da altri paesi terzi sono originarie della RPC.

#### 4.6. Situazione economica dell'industria dell'Unione

##### 4.6.1. Osservazioni generali

- (172) In conformità all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha comportato una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.
- (173) Per determinare il pregiudizio, la Commissione ha utilizzato i dati degli unici due produttori dell'Unione per stabilire gli indicatori di pregiudizio.
- (174) Gli indicatori di pregiudizio sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping, nonché prezzi medi unitari, costo unitario, costi del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

##### 4.6.2. Indicatori di pregiudizio

###### 4.6.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

- (175) Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali nonché l'utilizzo totale degli impianti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

#### Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

	2014	2015	2016	2017	PIR
Volume di produzione (in kg)	40 000 – 45 000	40 000 – 45 000	35 000 – 40 000	35 000 – 40 000	35 000 – 40 000
<i>Indice (2014 = 100)</i>	100	101	88	94	94
Capacità produttiva (in kg)	100 000 – 110 000				
<i>Indice (2014 = 100)</i>	100	100	100	100	100
Utilizzo degli impianti	35-40 %	35-40 %	35-40 %	35-40 %	35-40 %
<i>Indice (2014 = 100)</i>	100	101	88	94	94

Fonte: risposte al questionario.

- (176) Il volume di produzione dell'industria dell'Unione è diminuito del 6 % nel periodo in esame, in linea con il calo del consumo dell'Unione. Nel 2016 si è registrato un calo significativo del 12 %, ma l'anno successivo la produzione è aumentata del 6 % ed è rimasta allo stesso livello durante il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (177) La capacità produttiva dell'industria dell'Unione è rimasta stabile per tutto il periodo in esame.
- (178) L'utilizzo degli impianti ha fluttuato durante il periodo in esame. In primo luogo, è aumentato dell'1 % tra il 2014 e il 2015, ma è diminuito del 13 % nel 2016, per poi aumentare del 6 % nel 2017 e rimanere a questo livello. Nel complesso, il tasso di utilizzo degli impianti è rimasto basso ed è diminuito del 6 % durante il periodo in esame.

- (179) La produzione e l'utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione sono diminuiti del 6 %, seguendo l'andamento al ribasso del 14 % del consumo dell'Unione, ma anche le importazioni dalla RPC e dai paesi terzi sono diminuite rispettivamente del 3 % e del 25 %.

#### 4.6.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato

- (180) Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

#### Volume delle vendite e quota di mercato

	2014	2015	2016	2017	PIR
Volume delle vendite sul mercato dell'Unione (in kg)	15 000 – 20 000	15 000 – 20 000	15 000 – 20 000	15 000 – 20 000	15 000 – 20 000
Indice (2014 = 100)	100	101	100	98	96
Quota di mercato	10-15 %	10-15 %	10-15 %	15-20 %	15-20 %
Indice (2014 = 100)	100	106	105	118	111

Fonte: risposte al questionario.

- (181) Nel corso del periodo in esame il volume delle vendite dell'industria dell'Unione nel mercato dell'UE è diminuito del 4 %. Il decremento è stato determinato dal calo del consumo dell'Unione.
- (182) L'industria dell'Unione è riuscita a guadagnare una quota di mercato del 18 % tra il 2014 e il 2017, ma ha perso il 7 % nel periodo dell'inchiesta di riesame. Nel complesso, la sua quota di mercato è aumentata dell'11 % durante il periodo in esame.

#### 4.6.2.3. Crescita

- (183) Durante il periodo in esame la produzione dell'industria dell'Unione è diminuita del 6 %, mentre il consumo dell'Unione è diminuito del 14 % e il volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione è diminuito del 4 %. Il calo del volume delle vendite dell'industria dell'Unione nel periodo in esame dovrebbe essere considerato nel contesto del calo del consumo nello stesso periodo. La quota di mercato dell'Unione è aumentata dell'11 %.

#### 4.6.2.4. Occupazione e produttività

- (184) L'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento nel corso del periodo in esame:

Tabella 8

#### Occupazione e produttività

	2014	2015	2016	2017	PIR
Numero di dipendenti (ETP)	40-50	40-50	40-50	40-50	40-50
Indice (2014 = 100)	100	98	100	106	106
Produttività (in kg/ETP)	900-1 000	900-1 000	800-900	800-900	800-900
Indice (2014 = 100)	100	103	88	88	89

Fonte: risposte al questionario.

- (185) Nonostante la riduzione della produzione, nell'industria dell'Unione l'occupazione è aumentata del 6 % durante il periodo in esame. Ciò ha inciso sulla produttività dei produttori dell'Unione, che è diminuita dell'11 % durante il periodo in esame.

## 4.6.2.5. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

- (186) Nel periodo in esame i prezzi di vendita medi e il costo di produzione dei produttori dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 9

**Prezzi di vendita nell'Unione**

	2014	2015	2016	2017	PIR
Prezzo di vendita medio al kg (in EUR)	140-180	140-180	140-180	140-180	140-180
<i>Indice (2014 = 100)</i>	100	102	101	99	97
Costo medio di produzione per kg (in EUR)	130-150	130-150	130-150	130-150	130-150
<i>Indice (2014 = 100)</i>	100	101	91	98	100

Fonte: risposte al questionario.

- (187) Il prezzo di vendita medio dell'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione ha fluttuato, ma nel complesso è diminuito del 3 % durante il periodo in esame, mentre il costo di produzione è rimasto relativamente stabile nello stesso periodo, con un leggero aumento dell'1 % nel 2015, seguito da un calo del 10 % nel 2016.

## 4.6.2.6. Costo del lavoro

- (188) Il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione ha registrato il seguente andamento durante il periodo in esame:

Tabella 10

**Costo medio del lavoro per singolo addetto**

	2014	2015	2016	2017	PIR
Costo medio del lavoro per singolo addetto (ETP) (in EUR)	52 007	55 772	52 157	54 719	52 362
<i>Indice (2014 = 100)</i>	100	107	100	105	101

Fonte: risposte al questionario.

- (189) Il costo medio del lavoro per lavoratore dell'industria dell'Unione è oscillato durante il periodo in esame, ma ha registrato un lieve aumento complessivo dell'1 %.

## 4.6.2.7. Scorte

- (190) I livelli di scorte dei produttori dell'Unione hanno registrato il seguente andamento durante il periodo in esame:

Tabella 11

**Scorte**

	2014	2015	2016	2017	PIR
Scorte finali (in kg)	3 500 – 4 000	3 500 – 4 000	2 500 – 3 000	2 300 – 2 800	2 500 – 3 000
<i>Indice (2014 = 100)</i>	100	106	71	67	81

Fonte: risposte al questionario.

- (191) Il livello delle scorte finali ha fluttuato durante il periodo in esame. Nel complesso, è diminuito del 19 % nel corso di tale periodo.

#### 4.6.2.8. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

- (192) La Commissione ha stabilito la redditività dell'industria dell'Unione esprimendo il profitto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti dell'Unione sotto forma di percentuale sul fatturato di tali vendite.
- (193) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 12

#### Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

	2014	2015	2016	2017	PIR
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)	(- 10)-(- 5)	0-5	0-5	0-5	(- 5)-(0)
<i>Indice (2014 = 100)</i>	-100	11	50	34	-11
Flusso di cassa (in EUR)	30 000 – 35 000	300 000 – 350 000	400 000 – 450 000	500 000 – 550 000	(- 150 000) – (- 75 000)
<i>Indice (2014 = 100)</i>	100	1 065	1 329	1 681	- 411
Investimenti (in EUR)	220 000 – 270 000	200 000 – 230 000	230 000 – 250 000	250 000 – 275 000	410 000 – 440 000
<i>Indice (2014 = 100)</i>	100	80	92	103	163
Utile sul capitale investito	(- 15)-(- 10)	(- 5)-(0)	5-10	5-10	0-5
<i>Indice (2014 = 100)</i>	-100	-23	74	64	4

Fonte: risposte al questionario.

- (194) Nel periodo in esame la redditività dell'industria dell'Unione ha subito fluttuazioni. Pur essendo migliorata nel 2015, 2016 e 2017, nel periodo dell'inchiesta di riesame è crollata nuovamente a un livello di perdita.
- (195) Il flusso di cassa netto, la capacità dell'industria dell'Unione di autofinanziare le proprie attività, è diminuito del 411 % nel periodo in esame. Esso è rimasto stabile nel 2015, 2016 e 2017, per poi diminuire bruscamente nel periodo dell'inchiesta di riesame.
- (196) Durante il periodo in esame gli investimenti annuali dell'industria dell'Unione nel prodotto simile hanno subito fluttuazioni, ma sono complessivamente aumentati del 63 %.
- (197) L'utile sul capitale investito dell'industria dell'Unione, ossia il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto delle attività, è aumentato del 104 % nel periodo in esame, ma è rimasto molto basso nel periodo dell'inchiesta di riesame.

#### 4.6.3. Conclusioni relative alla situazione dell'industria dell'Unione

- (198) Dall'inchiesta è emerso che la maggior parte degli indicatori di pregiudizio ha avuto un andamento negativo e che la situazione economica e finanziaria dell'industria dell'Unione è peggiorata durante il periodo in esame.
- (199) Con le misure in vigore e in un mercato in declino, l'industria dell'Unione è riuscita ad aumentare la sua quota di mercato dell'11 %, nonostante la riduzione dei prezzi.

- (200) La produzione e il volume delle vendite dell'industria dell'Unione hanno seguito lo stesso andamento negativo del consumo dell'Unione. La redditività è migliorata, ma era ancora negativa nel periodo dell'inchiesta di riesame. Il flusso di cassa è peggiorato ed è negativo durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Gli investimenti sono diminuiti durante il periodo in esame. L'utile sul capitale investito ha in qualche modo recuperato, ma nel periodo dell'inchiesta di riesame si attesta solo leggermente al di sopra dello zero.
- (201) La redditività, il flusso di cassa e l'utile sul capitale investito hanno registrato un andamento positivo all'inizio del periodo in esame. Tuttavia, l'industria dell'Unione è tornata a registrare perdite nel periodo dell'inchiesta di riesame.
- (202) Allo stesso tempo, le importazioni da paesi terzi sono diminuite sia in termini di volumi assoluti che di quota di mercato durante il periodo in esame. Nonostante il calo del consumo dell'Unione, la quota di mercato delle importazioni cinesi è aumentata del 4 %, mentre il loro prezzo è diminuito. Sebbene i prezzi medi delle importazioni da paesi terzi fossero leggermente superiori ai bassissimi prezzi cinesi, la Commissione non ha potuto concludere se tali importazioni fossero effettivamente originarie della RPC, come spiegato al considerando 171. Il prezzo medio unitario dei paesi terzi è solo leggermente superiore ai prezzi ai quali le importazioni dalla RPC sono entrate sul mercato dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Di conseguenza, indipendentemente dal fatto che le importazioni da paesi terzi provengano o meno dalla RPC, il peggioramento della situazione economica e finanziaria dell'industria dell'Unione coincide con la presenza costante sul mercato dell'Unione di volumi rappresentativi di importazioni oggetto di dumping dalla RPC, che continuano ad avere prezzi notevolmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione e hanno pertanto continuato a esercitare una pressione concorrenziale sleale sulla stessa.
- (203) La Commissione ha concluso che, a seguito di una valutazione globale dei fattori di pregiudizio, l'industria dell'Unione continuava a subire un pregiudizio notevole, poiché non ha migliorato la sua situazione economica e finanziaria e non si è ripresa dal pregiudizio notevole accertato dalla Commissione nell'inchiesta iniziale.

#### **4.7. Rischio di persistenza del pregiudizio**

- (204) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato la persistenza del pregiudizio notevole causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC in caso di scadenza delle misure.
- (205) Per stabilire il rischio di persistenza del pregiudizio qualora le misure nei confronti della RPC fossero abrogate, la Commissione ha analizzato i) la capacità inutilizzata disponibile nella RPC, ii) l'attrattiva del mercato dell'Unione e iii) l'impatto delle importazioni cinesi sulla situazione dell'industria dell'Unione in caso di scadenza delle misure.

##### **(a) Capacità inutilizzata della RPC**

- (206) Come spiegato ai considerando da 140 a 143, vi è una notevole capacità inutilizzata del prodotto oggetto del riesame nella RPC che supera ampiamente il consumo totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (207) Inoltre, la Commissione non ha riscontrato elementi che possano indicare un aumento significativo della domanda interna del prodotto oggetto del riesame nella RPC o in qualsiasi altro mercato di paesi terzi nel prossimo futuro. La Commissione ha pertanto concluso che la domanda interna nella RPC o nei mercati di altri paesi terzi non ha potuto assorbire la capacità inutilizzata disponibile nella RPC.

##### **(b) Attrattiva del mercato dell'Unione**

- (208) Come spiegato ai considerando 144 e 145, il mercato dell'Unione è un mercato interessante per i produttori esportatori della RPC. La quota di mercato delle importazioni dalla RPC era del 76,2 % durante il periodo dell'inchiesta iniziale (2001-2005), il che indica il possibile livello delle importazioni dalla RPC in caso di scadenza delle misure.
- (209) I prezzi delle importazioni dalla RPC, escluso il dazio antidumping, sarebbero state inferiori di oltre il 60 % ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame. Questa è un'indicazione del probabile livello dei prezzi delle importazioni dalla RPC in caso di abrogazione delle misure. Su tale base, è probabile che la pressione sui prezzi sul mercato dell'Unione possa aumentare in caso di abrogazione delle misure, comportando un ulteriore pregiudizio per l'industria dell'Unione.
- (210) Su tale base, in assenza di misure, è probabile che i produttori esportatori della RPC aumenteranno la loro presenza sul mercato dell'Unione, sia in termini di volume che di quota di mercato, a prezzi di dumping che sarebbero notevolmente inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione.

**(c) Impatto sull'industria dell'Unione**

- (211) La presenza costante di importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC sul mercato dell'Unione e la relativa politica di prezzi bassi hanno impedito all'industria dell'Unione di beneficiare pienamente delle misure antidumping in vigore e di riprendersi da precedenti pratiche di dumping pregiudizievoli. A causa della presenza di tali importazioni oggetto di dumping, l'industria dell'Unione non è stata in grado di riflettere i suoi costi sui prezzi di vendita, il che ha causato un notevole deterioramento della redditività fino a livelli di perdita nel periodo dell'inchiesta di riesame.
- (212) In caso di abrogazione delle misure, l'industria dell'Unione non sarebbe in grado di mantenere il volume delle vendite e la quota di mercato nei confronti delle importazioni a basso prezzo dalla RPC. È altamente probabile che la quota di mercato della RPC aumenterebbe rapidamente in caso di scadenza delle misure. Un ulteriore calo del volume delle vendite comporterebbe un tasso di utilizzo ancora più basso e un aumento del costo medio di produzione. Unitamente a una maggiore pressione sui prezzi, dato che in assenza di misure la sottoquotazione supererebbe il 60 %, ciò comporterebbe un ulteriore deterioramento della già precaria situazione finanziaria dell'industria dell'Unione e, in ultima analisi, la chiusura dei siti di produzione e, infine, la scomparsa dell'industria in qualsiasi altra parte al di fuori della RPC.
- (213) La Commissione ha pertanto concluso che vi è un forte rischio che la scadenza delle misure in vigore comporti la persistenza del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC e che la già precaria situazione dell'industria dell'Unione rischierebbe di peggiorare ulteriormente.

**4.8. Conclusioni**

- (214) L'abrogazione delle misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC a prezzi nettamente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione. La Commissione ha pertanto concluso che esiste un forte rischio di persistenza del pregiudizio in caso di abrogazione delle misure.

**5. INTERESSE DELL'UNIONE**

- (215) A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento delle misure antidumping attualmente in vigore sia contrario all'interesse generale dell'Unione.
- (216) La Commissione ha basato la determinazione dell'interesse dell'Unione su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori. Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (217) La Commissione ha pertanto proceduto a esaminare se, nonostante le conclusioni sul rischio di persistenza del dumping e del pregiudizio, esistessero validi motivi per concludere che non era nell'interesse dell'Unione mantenere le misure in vigore.

**5.1. Interesse dell'industria dell'Unione**

- (218) Dall'inchiesta è emerso che, in caso di abrogazione delle misure, è molto probabile che la fragile situazione dell'industria dell'Unione si deteriori ulteriormente e in misura significativa. Ciò potrebbe comportarne la scomparsa e la monopolizzazione del mercato da parte della Cina.
- (219) La Commissione ha pertanto concluso che il mantenimento delle misure nei confronti della RPC andrebbe a vantaggio dell'industria dell'Unione.

**5.2. Interesse degli importatori e degli utilizzatori indipendenti**

- (220) Come indicato ai considerando 14 e 17, solo un importatore e un utilizzatore hanno voluto essere registrati come parti interessate e nessuno dei due ha presentato osservazioni nell'ambito della presente inchiesta. Lo scarso livello di collaborazione da parte degli importatori e degli utilizzatori, in linea con le risultanze del precedente riesame in previsione della scadenza, può essere spiegato con lo scarso impatto del prodotto oggetto del riesame sui loro costi di produzione. Sembra che il prodotto sia considerato un bene di base e il suo prezzo e la capacità di rifornirsi di tutti i tipi necessari da un unico fornitore siano criteri primari per i clienti. Data l'evidente incidenza marginale del prodotto oggetto del riesame sul costo dei prodotti a valle, si è concluso che le misure non avrebbero conseguenze negative sugli importatori e sugli utilizzatori.

### 5.3. Conclusioni in merito all'interesse dell'Unione

- (221) In considerazione di quanto precede, la Commissione ha concluso che non esistono motivi validi per concludere che non è nell'interesse dell'Unione prorogare le misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della RPC.

### 6. MISURE ANTIDUMPING

- (222) In base alle conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al rischio di persistenza del dumping e del pregiudizio e all'interesse dell'Unione, è opportuno mantenere le misure antidumping applicabili alle importazioni di elettrodi di tungsteno originari della RPC.
- (223) Le aliquote individuali del dazio antidumping indicate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da tali società e quindi dalle specifiche persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da qualsiasi altra società la cui ragione sociale e il cui indirizzo non vengano espressamente menzionati nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
- (224) Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate immediatamente alla Commissione <sup>(69)</sup> con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite per l'esportazione collegate, ad esempio, al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, si modificherà il regolamento aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.
- (225) In considerazione dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 <sup>(70)</sup>, quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso d'interesse è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.
- (226) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di elettrodi per saldatura in tungsteno, comprese le barre e i profilati di tungsteno per elettrodi per saldatura, contenenti il 94 % o più in peso di tungsteno, diversi da quelli ottenuti semplicemente per sinterizzazione, tagliati o meno a misura, attualmente classificati con i codici NC ex 8101 99 10 ed ex 8515 90 80 (codici TARIC 8101 99 10 10 e 8515 90 80 10) e originari della Repubblica popolare cinese.
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate sono le seguenti:

Società	Dazio	Codice addizionale TARIC
Shandong Weldstone Tungsten Industry Co., Ltd	17,0 %	A754
Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co., Ltd	41,0 %	A755
Beijing Advanced Metal Materials Co., Ltd	38,8 %	A756
Tutte le altre società	63,5 %	A999

<sup>(69)</sup> Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, B-1049 Bruxelles, Belgio.

<sup>(70)</sup> Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

3. L'applicazione delle aliquote individuali del dazio stabilite per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'organismo che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione: «Il sottoscritto certifica che il quantitativo di (volume) di elettrodi di tungsteno venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.
4. Salvo diversa indicazione si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2019

Per la Commissione  
Il presidente  
Jean-Claude JUNCKER

---

# DECISIONI

## DECISIONE (UE) 2019/1268 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 2019

sulla proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Mettons fin à l'ère du plastique en Europe» («Mettiamo fine all'era della plastica in Europa»)

[notificata con il numero C(2019) 4974]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'oggetto della proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Mettons fin à l'ère du plastique en Europe» («Mettiamo fine all'era della plastica in Europa») è il seguente: «Chiediamo alla Commissione europea di rivedere la direttiva sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente al fine di vietare tutti i prodotti di plastica monouso in Europa».
- (2) Gli obiettivi della proposta d'iniziativa dei cittadini sono i seguenti: «Il 10 maggio l'Unione europea aveva già superato il limite delle risorse che il pianeta è in grado di offrirle. Tuttavia, a dispetto delle relazioni scientifiche che sottolineano l'urgenza della questione, l'Europa non sta certo cambiando radicalmente il proprio modello. La plastica è un fattore sintomatico di questo volersi intestardire, fattore incompatibile con le esigenze dell'ambiente. Chiediamo pertanto il divieto di tutti gli imballaggi e di tutte le bottiglie di plastica entro il 2027, in modo che si possa iniziare ad attuare misure concrete per rispettare i limiti delle nostre risorse».
- (3) Il trattato sull'Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell'Unione affermando, tra l'altro, che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione mediante l'iniziativa dei cittadini europei.
- (4) A tal fine le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell'iniziativa dei cittadini, in modo da incoraggiarne la partecipazione e rendere l'Unione più accessibile.
- (5) La Commissione ha il potere di presentare proposte di atti giuridici dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati per quanto riguarda le azioni da intraprendere per conseguire gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, protezione della salute umana, uso accorto e razionale delle risorse naturali e promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o globale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici, sulla base dell'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 191, paragrafo 1, del TFUE.
- (6) Per questi motivi, in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del richiamato regolamento, la proposta d'iniziativa dei cittadini non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati.
- (7) Inoltre l'istituzione del comitato di cittadini e la designazione delle persone di contatto sono avvenute a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento e la proposta d'iniziativa dei cittadini non è presentata in modo manifestamente ingiurioso, non ha un contenuto futile o vessatorio, né è manifestamente contraria ai valori dell'Unione quali stabiliti nell'articolo 2 del TUE.
- (8) È pertanto opportuno registrare la proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Mettons fin à l'ère du plastique en Europe» («Mettiamo fine all'era della plastica in Europa»).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

La proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Mettons fin à l'ère du plastique en Europe» («Mettiamo fine all'era della plastica in Europa») è registrata.

<sup>(1)</sup> GUL 65 dell'11.3.2011, pag. 1.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il 26 luglio 2019.

*Articolo 3*

Sono destinatari della presente decisione gli organizzatori (membri del comitato dei cittadini) della proposta d'iniziativa dei cittadini dal titolo «Mettons fin à l'ère du plastique en Europe» («Mettiamo fine all'era della plastica in Europa»), rappresentati dalla signora Daniela PLATSCH e dalla signora Alice BUSTIN in veste di persone di contatto.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2019

*Per la Commissione*  
Frans TIMMERMANS  
*Primo vicepresidente*

---

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1269 DELLA COMMISSIONE****del 26 luglio 2019****che modifica la decisione di esecuzione 2014/287/UE della Commissione che stabilisce criteri per l'istituzione e la valutazione delle reti di riferimento europee e dei loro membri e per agevolare lo scambio di informazioni e competenze in relazione all'istituzione e alla valutazione di tali reti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4, lettere b) e c),

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2014/287/UE della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce criteri per l'istituzione e la valutazione delle reti di riferimento europee e dei loro membri e per agevolare lo scambio di informazioni e competenze in relazione all'istituzione e alla valutazione di tali reti. L'articolo 6 di tale decisione invitava gli Stati membri a costituire un comitato di Stati membri al fine di decidere in merito all'approvazione delle proposte di reti, ai loro membri e al loro scioglimento. Gli Stati membri hanno costituito il comitato di Stati membri, che successivamente ha approvato 23 reti di riferimento europee (*European Reference Network - ERN*) nel dicembre 2016 e una nel febbraio 2017. Tutte le reti hanno avviato le attività nel 2017.
- (2) Per aumentare l'efficienza delle reti di riferimento europee, il comitato di Stati membri dovrebbe diventare la sede per lo scambio di informazioni e competenze al fine di indirizzare lo sviluppo delle ERN, offrire orientamento alle reti e agli Stati membri e fornire consulenza alla Commissione su questioni relative all'istituzione delle reti. Per promuovere lo scambio di esperienze e facilitare un processo coerente con altri scambi transfrontalieri di dati sanitari, il comitato dovrebbe prevedere una stretta cooperazione con la rete di assistenza sanitaria online al fine di sviluppare, ove possibile, approcci, strutture di dati e orientamenti comuni che agevolino l'accesso trasparente a diversi servizi e razionalizzino le norme per i prestatori di assistenza sanitaria. Il comitato dovrebbe inoltre promuovere la discussione con altre sedi pertinenti dell'UE (come il gruppo direttivo per la promozione della salute, la prevenzione delle malattie e la gestione delle malattie non trasmissibili) in settori di interesse comune.
- (3) L'attuale esperienza delle 24 ERN esistenti ha dimostrato che, per garantire un efficace funzionamento di ciascuna rete, i membri di tale rete dovrebbero cooperare strettamente nello svolgimento dei rispettivi compiti, come lo scambio di dati sanitari riguardanti le diagnosi e le terapie dei pazienti in modo efficiente e sicuro, contribuendo alle attività di ricerca scientifica e all'elaborazione di orientamenti medici. Per cooperare strettamente è necessario che vi siano una fiducia reciproca tra i membri di ciascuna rete e un reciproco riconoscimento soprattutto delle loro competenze e conoscenze, della qualità delle loro prestazioni cliniche e delle loro specifiche risorse umane, strutturali e strumentali, come previsto all'allegato II, punto 2, della decisione delegata 2014/286/UE della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (4) La fiducia e il riconoscimento reciproci tra pari sono importanti anche quando i prestatori di assistenza sanitaria desiderano aderire a una rete esistente, in quanto garantiscono i giusti presupposti per la futura cooperazione all'interno della rete. È pertanto opportuno che una domanda di adesione sia accompagnata da un parere favorevole del consiglio della rete a cui il prestatore di assistenza sanitaria desidera aderire, a seguito di una valutazione tra pari effettuata dalla rete sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all'allegato II, punto 2, della decisione delegata 2014/286/UE, quando tale domanda è valutata da un organismo di valutazione indipendente

<sup>(1)</sup> GUL 88 del 4.4.2011, pag. 45.

<sup>(2)</sup> Decisione di esecuzione 2014/287/UE della Commissione, del 10 marzo 2014, che stabilisce criteri per l'istituzione e la valutazione delle reti di riferimento europee e dei loro membri e per agevolare lo scambio di informazioni e competenze in relazione all'istituzione e alla valutazione di tali reti (GUL 147 del 17.5.2014, pag. 79).

<sup>(3)</sup> Decisione delegata 2014/286/UE della Commissione, del 10 marzo 2014, relativa ai criteri e alle condizioni che devono soddisfare le reti di riferimento europee e i prestatori di assistenza sanitaria che desiderano aderire a una rete di riferimento europea (GUL 147 del 17.5.2014, pag. 71).

designato dalla Commissione. Per consentire al prestatore di assistenza sanitaria di esprimere la propria opinione sul parere del consiglio della rete, il prestatore di assistenza sanitaria dovrebbe essere autorizzato a presentare osservazioni sul progetto di parere entro un periodo di un mese dalla data del ricevimento di tale parere.

- (5) È opportuno stabilire scadenze ragionevoli per il consiglio della rete per quanto riguarda il progetto di parere e il parere definitivo. Il termine per il parere definitivo dovrebbe pertanto essere fissato in linea di principio a quattro mesi. Tuttavia, nel caso in cui il prestatore di assistenza sanitaria presenti osservazioni sul progetto di parere del consiglio della rete, il termine di quattro mesi per la trasmissione del parere definitivo dovrebbe essere prorogato di un mese per consentire al consiglio della rete di tenere conto delle osservazioni ricevute. Ai fini della certezza del diritto, se il consiglio della rete non invia il progetto di parere o non trasmette il parere definitivo entro i termini stabiliti, il parere definitivo dovrebbe essere considerato favorevole.
- (6) Se una domanda di adesione riceve un parere sfavorevole dal consiglio della rete a cui il prestatore di assistenza sanitaria desidera aderire, pur avendo ricevuto l'approvazione sotto forma di dichiarazione scritta da parte dello Stato membro di stabilimento del prestatore di assistenza sanitaria, lo Stato membro di stabilimento dovrebbe avere la possibilità di chiedere al comitato di Stati membri di decidere, in base ai criteri e alle condizioni di cui all'allegato II, punto 2, della decisione delegata 2014/286/UE, se la domanda possa essere comunque presentata alla Commissione.
- (7) Per sostenere i professionisti del settore sanitario nelle diverse ERN affinché possano collaborare a distanza nella diagnosi e nelle terapie di pazienti affetti da malattie o condizioni di salute complesse, rare o a bassa prevalenza, oltre i confini nazionali e per facilitare la ricerca scientifica su tali malattie o condizioni di salute, la Commissione ha sviluppato un sistema di gestione dei dati clinici dei pazienti per le ERN (*Clinical Patient Management System*, «CPMS») allo scopo di agevolare l'istituzione e il funzionamento delle ERN, come previsto all'articolo 12, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2011/24/UE.
- (8) Il CPMS dovrebbe fornire un'infrastruttura comune ai professionisti del settore sanitario per poter collaborare all'interno delle ERN nella diagnosi e nelle terapie di pazienti affetti da malattie o condizioni di salute complesse, rare o a bassa prevalenza. Dovrebbe fornire i mezzi per consentire lo scambio di informazioni e competenze su tali malattie all'interno delle ERN nel modo più efficace possibile.
- (9) Il CPMS dovrebbe pertanto consistere in un'infrastruttura informatica sicura che fornisca un'interfaccia comune in cui i prestatori di assistenza sanitaria membri delle ERN, i partner affiliati<sup>(4)</sup> o gli utenti ospiti (i «prestatori di assistenza sanitaria autorizzati ad accedere al CPMS») possano scambiare informazioni all'interno delle reti in merito ai pazienti interessati, in modo che questi possano accedere più facilmente a un'assistenza sanitaria sicura e di elevata qualità e per promuovere una cooperazione efficace nel campo dell'assistenza sanitaria tra gli Stati membri facilitando lo scambio di informazioni pertinenti.
- (10) Al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati e assicurare l'uso di un ambiente efficace e sicuro per lo scambio elettronico di dati personali di pazienti tra prestatori di assistenza sanitaria all'interno delle ERN ai fini di cui all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2011/24/UE, tale scambio dovrebbe avvenire solo sulla base del consenso esplicito dei pazienti e solo tramite il CPMS. I prestatori di assistenza sanitaria sono tenuti a garantire la sicurezza dei dati che trattano al di fuori del CPMS allo scopo di inserirli nel CPMS, nonché dei dati che non sono inseriti nel CPMS ma che sono da loro trattati in relazione al CPMS (ad esempio i moduli di consenso) o dei dati che scaricano dal CPMS e che trattano al di fuori di tale sistema.
- (11) Il CPMS tratta dati sensibili relativi a pazienti affetti da malattie complesse, rare o a bassa prevalenza. Tali dati sono trattati unicamente allo scopo di facilitare la diagnosi e le terapie dei pazienti, di essere inseriti in archivi e altre banche dati di malattie complesse, rare e a bassa prevalenza, utilizzati per finalità di ricerca scientifica, cliniche o di elaborazione delle politiche sanitarie, e di contattare potenziali partecipanti per iniziative di ricerca scientifica. I prestatori di assistenza sanitaria all'interno delle ERN dovrebbero essere in grado di trattare dati di pazienti nel CPMS dopo aver ottenuto il consenso specifico, informato e libero dei pazienti in relazione a tre possibili utilizzi dei loro dati (valutazione medica del fascicolo a fini di consulenza su diagnosi e terapie, inserimento dei dati in archivi di malattie rare o altre banche dati di malattie complesse, rare e a bassa prevalenza, e possibilità per i pazienti di essere contattati per partecipare a un'iniziativa di ricerca scientifica). Il consenso dovrebbe essere ottenuto separatamente per ciascuna di queste tre finalità. La presente decisione dovrebbe stabilire le finalità e le garanzie del trattamento di tali dati nel CPMS. In particolare, la Commissione dovrebbe prevedere le caratteristiche generali del CPMS in relazione a ciascuna rete, fornire e mantenere l'infrastruttura informatica sicura a tal fine necessaria e garantirne il funzionamento tecnico e la sicurezza. In linea con

<sup>(4)</sup> Come indicato al considerando 14 e all'allegato I, punto 7, lettera c), della decisione delegata 2014/286/UE e nella dichiarazione del comitato di Stati membri del 10 ottobre 2017, disponibile all'indirizzo [https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ern/docs/boms\\_affiliated\\_partners\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ern/docs/boms_affiliated_partners_en.pdf).

il principio della minimizzazione dei dati, la Commissione dovrebbe trattare solamente i dati personali strettamente necessari per garantire la gestione del CPMS in relazione a ciascuna rete e pertanto non dovrebbe avere accesso a dati sanitari di pazienti scambiati nelle reti di riferimento europee, a meno che ciò non sia strettamente necessario per adempiere ai propri obblighi di contitolare del trattamento.

- (12) È opportuno che la presente decisione di esecuzione si applichi solamente al trattamento di dati personali effettuato nel CPMS, in particolare ai dati di contatto e ai dati sanitari, all'interno delle ERN.
- (13) L'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup> e l'articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup> prevedono l'obbligo per i contitolari del trattamento dei dati personali di determinare in modo trasparente le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti da detti regolamenti. Essi prevedono inoltre la possibilità che tali responsabilità siano determinate dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui i titolari del trattamento sono soggetti.
- (14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2014/287/UE.
- (15) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 e ha espresso un parere il 13 settembre 2018.
- (16) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 16 della direttiva 2011/24/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

La decisione di esecuzione 2014/287/UE è così modificata:

- (1) è inserito il seguente articolo 1 bis:

«Articolo 1 bis

#### Definizioni

Ai fini della presente decisione di esecuzione si applicano le seguenti definizioni:

- a) "coordinatore delle reti di riferimento europee", la persona designata coordinatore della rete dal membro di una rete di riferimento europea scelto quale membro coordinatore come indicato al considerando 3 e all'articolo 4 della decisione delegata 2014/286/UE;
- b) "consiglio della rete", un organismo responsabile della gestione della rete, composto da rappresentanti di ciascun membro della rete come indicato al considerando 3 e all'allegato I, punto 1, lettera b), punto ii), della decisione delegata 2014/286/UE;
- c) "partner affiliato", (centro nazionale associato, centro nazionale di collaborazione e centro nazionale di coordinamento), come indicato al considerando 14 e all'allegato I, punto 7, lettera c), della decisione delegata 2014/286/UE e nella dichiarazione del comitato di Stati membri del 10 ottobre 2017;
- d) "utente ospite", un prestatore di assistenza sanitaria che non è un membro o un partner affiliato e che ha il diritto, in seguito all'approvazione del coordinatore della rete di riferimento europea competente, per un periodo di tempo limitato, di iscrivere i pazienti nel CPMS e di partecipare al gruppo di lavoro relativo a tale paziente o di partecipare a un gruppo di lavoro specifico in qualità di esperto.»;

- (2) all'articolo 8 sono aggiunti i seguenti paragrafi 4, 5 e 6:

«4. Se la Commissione conclude che le prescrizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono soddisfatte, il consiglio della rete a cui il prestatore di assistenza sanitaria desidera aderire emette un parere in merito alla domanda di adesione a seguito di una valutazione tra pari effettuata dalla rete sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all'allegato II, punto 2, della decisione delegata 2014/286/UE.

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

<sup>(6)</sup> Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

5. Prima di emettere il parere di cui al paragrafo 4 ed entro tre mesi dal momento in cui la Commissione ha confermato che sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 3, il consiglio della rete trasmette un progetto di parere al prestatore di assistenza sanitaria che ha presentato la domanda, che può inviare osservazioni alla rete entro un mese dal ricevimento del progetto di parere. Nel caso in cui il consiglio della rete non riceva osservazioni in merito a tale progetto, esso formula un parere definitivo sulla domanda di adesione entro quattro mesi dal momento in cui la Commissione ha confermato che sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 3.

Nel caso in cui il consiglio della rete riceva osservazioni, il termine per la formulazione del parere definitivo è prorogato a cinque mesi dal momento in cui la Commissione ha confermato che sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 3. Al ricevimento di osservazioni il consiglio della rete modifica il proprio parere spiegando se le osservazioni giustificano una modifica della sua valutazione. Se il consiglio della rete non invia il progetto di parere o non emette il parere definitivo entro i termini sopra stabiliti, il parere definitivo si considera favorevole.

6. In caso di parere sfavorevole del consiglio della rete, su richiesta dello Stato membro di stabilimento il comitato degli Stati membri può emettere un parere favorevole dopo aver riesaminato la domanda sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all'allegato II, punto 2, della decisione delegata 2014/286/UE. Tale parere favorevole correda la domanda.»;

(3) all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se è emesso un parere favorevole in conformità all'articolo 8, paragrafi 5 o 6, la Commissione nomina un organismo che valuta la domanda di adesione che tale parere correda.»;

(4) al capo IV è inserito il seguente articolo 15 bis:

«Articolo 15 bis

#### **Scambio di informazioni e competenze tra gli Stati membri**

Gli Stati membri sono invitati a scambiare informazioni e competenze all'interno del comitato di Stati membri al fine di indirizzare lo sviluppo delle reti di riferimento europee (*European Reference Network - ERN*), offrire orientamento alle reti e agli Stati membri e fornire consulenza alla Commissione su questioni relative all'istituzione delle reti.»;

(5) è inserito il seguente articolo 16 bis:

«Articolo 16 bis

#### **Il sistema di gestione dei dati clinici dei pazienti**

1. È istituito un sistema di gestione dei dati clinici dei pazienti (*Clinical Patient Management System*, «CPMS») per lo scambio elettronico di dati personali di pazienti tra prestatori di assistenza sanitaria autorizzati ad accedere a tale sistema all'interno delle ERN.

2. Il CPMS consiste in uno strumento informatico sicuro, fornito dalla Commissione per la condivisione e l'archiviazione di dati di pazienti e per la comunicazione in tempo reale e tempestiva su casi relativi a pazienti all'interno delle ERN.

3. Il sistema comprende, tra l'altro, un visualizzatore di immagini mediche, strumenti per la comunicazione dei dati e serie di dati personalizzati, e integra adeguate garanzie in materia di protezione dei dati conformemente all'allegato I.»;

(6) è inserito il seguente articolo 16 ter:

«Articolo 16 ter

#### **Dati personali trattati nel CPMS**

1. I dati personali di pazienti che consistono in nome, genere, data e luogo di nascita, e altri dati personali necessari ai fini della diagnosi e delle terapie, sono scambiati e trattati all'interno delle ERN esclusivamente tramite il CPMS. Il trattamento è limitato alle finalità di facilitare la collaborazione sulla valutazione medica del fascicolo di un paziente ai fini della diagnosi e delle terapie, di inserire i dati in archivi e in altre banche dati di malattie complesse, rare e a bassa prevalenza, utilizzati per finalità di ricerca scientifica, cliniche o elaborazione delle politiche sanitarie e di contattare potenziali partecipanti per iniziative di ricerca scientifica. Tale trattamento si basa su un consenso ottenuto conformemente all'allegato IV.

2. La Commissione è considerata titolare del trattamento di dati personali relativi alla gestione dei diritti di accesso e tratta tali dati sulla base del consenso esplicito dei soggetti identificati dai prestatori di assistenza sanitaria come utenti e autorizzati dalla pertinente ERN nella misura necessaria a garantire che:

a) siano concessi diritti di accesso a tali soggetti,

- b) tali soggetti possano esercitare i loro diritti e adempiere ai loro obblighi, e
- c) possa adempiere ai propri obblighi di titolare del trattamento.

3. La Commissione non accede a dati personali di pazienti, a meno che ciò non sia strettamente necessario per adempiere ai propri obblighi di contitolare del trattamento.

4. Soltanto le persone autorizzate dalle ERN e appartenenti alle categorie del personale e degli altri soggetti affiliati ai prestatori di assistenza sanitaria autorizzati ad accedere al CPMS possono accedere a dati personali di pazienti nel CPMS.

5. Nel CPMS il nome del paziente e il luogo e la data esatta di nascita sono cifrati e pseudonimizzati. Gli altri dati personali necessari per la diagnosi e le terapie sono pseudonimizzati. Gli utenti del CPMS di altri prestatori di assistenza sanitaria hanno a disposizione solo i dati pseudonimizzati per le discussioni a livello di gruppi e la valutazione dei fascicoli dei pazienti.

6. La Commissione garantisce la sicurezza del trasferimento e dell'archiviazione dei dati personali.

7. I prestatori di assistenza sanitaria autorizzati ad accedere al CPMS sopprimono i dati non più necessari. I dati personali dei pazienti sono conservati solo per il tempo necessario ai fini dell'assistenza ai pazienti, della diagnosi delle malattie o per garantire l'assistenza ai familiari di pazienti all'interno di una rete di riferimento europea. Al più tardi ogni quindici anni ciascun prestatore di assistenza sanitaria autorizzato ad accedere al CPMS riasamina la necessità di conservare dati di pazienti di cui è il titolare del trattamento.

8. L'efficacia delle misure tecniche e organizzative volte a garantire la sicurezza del trattamento di dati personali nel CPMS è regolarmente verificata, esaminata e valutata dalla Commissione e dai prestatori di assistenza sanitaria autorizzati ad accedere al CPMS.»;

(7) è inserito il seguente articolo 16 *quater*:

«Articolo 16 *quater*

#### **Contitolarità del trattamento di dati personali di pazienti trattati tramite il CPMS**

1. Ciascuno dei prestatori di assistenza sanitaria che tratta dati di pazienti nel CPMS e la Commissione sono contitolari del trattamento di tali dati nel CPMS.

2. Ai fini del paragrafo 1, le responsabilità sono ripartite tra i contitolari del trattamento in conformità all'allegato III.

3. Ciascuno dei contitolari del trattamento si conforma alla pertinente legislazione dell'Unione e nazionale cui è soggetto il rispettivo titolare del trattamento.»;

(8) è aggiunto l'allegato III, il cui testo figura nell'allegato I della presente decisione;

(9) è aggiunto l'allegato IV, il cui testo figura nell'allegato II della presente decisione.

#### *Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2019

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

## ALLEGATO I

## «ALLEGATO III

## RIPARTIZIONE DELLE RESPONSABILITÀ TRA I CONTITOLARI DEL TRATTAMENTO

1. La Commissione ha le seguenti responsabilità:

- i) provvedere all'istituzione, al funzionamento e alla gestione del CPMS;
- ii) fornire, ove necessario, ai prestatori di assistenza sanitaria i mezzi tecnici per consentire ai pazienti di esercitare i loro diritti tramite il CPMS in conformità al regolamento (UE) n. 2018/1725 e rispondere e provvedere alle richieste degli interessati quando previsto dalla legislazione applicabile;
- iii) assicurare che il CPMS rispetti le prescrizioni applicabili ai sistemi di comunicazione e informazione della Commissione <sup>(1)</sup>;
- iv) definire e predisporre i mezzi tecnici per consentire ai pazienti di esercitare i loro diritti in conformità al regolamento (UE) 2018/1725;
- v) comunicare ai prestatori di assistenza sanitaria eventuali violazioni dei dati personali all'interno del CPMS;
- vi) esportare serie di dati personali dal CPMS in caso di cambiamento di responsabile del trattamento dei dati personali;
- vii) individuare le categorie di personale e gli altri soggetti cui può essere concesso l'accesso al CPMS, affiliati ai prestatori di assistenza sanitaria autorizzati ad accedere al CPMS;
- viii) garantire che il nome del paziente e il suo luogo di nascita (a meno che ciò sia necessario per la diagnosi e il trattamento) e la data esatta di nascita siano criptati e pseudonimizzati, e che altri dati personali necessari per la diagnosi e le terapie siano pseudonimizzati nel CPMS;
- ix) prevedere adeguate garanzie per preservare la sicurezza e la riservatezza dei dati personali di pazienti trattati tramite il CPMS.

2. Ciascun prestatore di assistenza sanitaria autorizzato ad accedere al CPMS ha le seguenti responsabilità:

- i) selezionare i pazienti i cui dati personali sono trattati tramite il CPMS;
- ii) raccogliere e conservare uno o più consensi espliciti, informati, espressi liberamente e specifici dei pazienti i cui dati sono trattati tramite il CPMS in conformità alle prescrizioni minime obbligatorie per il modulo di consenso di cui all'allegato IV;
- iii) fungere da punto di contatto per i propri pazienti, anche nel momento in cui esercitano i loro diritti, rispondendo alle richieste dei pazienti o dei loro rappresentanti e garantendo che i pazienti i cui dati sono trattati attraverso il CPMS siano messi in condizione di esercitare i propri diritti in conformità alla legislazione in materia di protezione dei dati, utilizzando, se necessario, i mezzi tecnici forniti dalla Commissione conformemente al punto 1, ii);
- iv) riesaminare, almeno ogni quindici anni, la necessità di trattare dati personali specifici di pazienti tramite il CPMS;
- v) garantire la sicurezza e la riservatezza di qualsiasi trattamento di dati personali di pazienti al di fuori del CPMS effettuato dal prestatore di assistenza sanitaria, qualora tali dati siano trattati a fini del trattamento di dati personali di pazienti tramite il CPMS o in relazione a tale trattamento;
- vi) comunicare alla Commissione, alle competenti autorità di controllo e, ove prescritto, ai pazienti, eventuali violazioni dei dati personali trattati tramite il CPMS in conformità agli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679 o se richiesto dalla Commissione;

<sup>(1)</sup> Decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione, del 10 gennaio 2017, sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione europea (GU L 6 dell'11.1.2017, pag. 40) e decisione della Commissione del 13 dicembre 2017 che stabilisce le modalità di applicazione degli articoli 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 e 15 della decisione (UE, Euratom) 2017/46 sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione europea [C(2017) 8841 final].

- vii) identificare, in conformità ai criteri di accesso di cui al punto 1, vii), del presente allegato, il personale e gli altri soggetti a loro affiliati, cui sarà concesso l'accesso a dati personali di pazienti all'interno del CPMS e comunicarlo alla Commissione;
  - viii) garantire che il proprio personale e gli altri soggetti a loro affiliati che hanno accesso a dati personali di pazienti all'interno del CPMS siano adeguatamente formati per garantire che svolgano i loro compiti nel rispetto delle norme applicabili alla protezione dei dati personali e siano vincolati al segreto professionale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679.»
-

## ALLEGATO II

## «ALLEGATO IV

**Prescrizioni minime obbligatorie per il modulo di consenso da fornire a cura dei prestatori di assistenza sanitaria autorizzati ad accedere al CPMS**

1. Il modulo di consenso descrive la base giuridica e la legittimità del trattamento, del concetto e della finalità delle reti di riferimento europee (*European Reference Network -ERN*) istituite dalla direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera. Informa in merito alle specifiche operazioni di trattamento e ai rispettivi diritti dell'interessato in conformità alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati. Spiega che le reti sono costituite da membri che sono prestatori di assistenza sanitaria altamente specializzati, allo scopo di consentire ai professionisti del settore sanitario di collaborare per aiutare pazienti con malattie o condizioni di salute complesse, rare o a bassa prevalenza, che necessitano di cure sanitarie altamente specializzate.
2. Il modulo di consenso chiede al paziente il consenso esplicito alla condivisione dei suoi dati personali con una o più ERN, unicamente per permettergli di disporre di migliori diagnosi e terapie e di un'assistenza sanitaria di qualità. A tal fine esso spiega che:
  - a) se il consenso viene dato, i dati personali del paziente saranno trattati da prestatori di assistenza sanitaria autorizzati ad accedere al CPMS nel rispetto delle seguenti condizioni:
    - i) il nome del paziente e il luogo e la data esatta di nascita non faranno parte dei dati condivisi; i dati identificativi del paziente saranno sostituiti da un identificativo univoco che non consente l'identificazione del paziente a soggetti diversi dal prestatore di assistenza sanitaria (pseudonimizzazione);
    - ii) saranno condivisi solo i dati pertinenti ai fini della diagnosi e delle terapie, come ad esempio la zona di nascita, la zona di residenza, il genere, l'anno e il mese di nascita, le immagini mediche, le relazioni di laboratorio e i dati di campioni biologici; è possibile che siano condivise anche la corrispondenza e i referti di altri professionisti del settore sanitario che hanno assistito il paziente in precedenza;
    - iii) i dati del paziente saranno condivisi tramite il sistema di gestione dei dati clinici dei pazienti (*Clinical Patient Management System, CPMS*), un sistema informativo elettronico sicuro;
    - iv) avranno accesso ai dati del paziente solo i professionisti del settore sanitario e gli altri soggetti affiliati a tali prestatori di assistenza sanitaria vincolati al segreto professionale che hanno facoltà di accedere ai dati di pazienti nelle reti;
    - v) i professionisti del settore sanitario e gli altri soggetti affiliati a tali prestatori di assistenza sanitaria che hanno facoltà di accedere ai dati di pazienti possono effettuare ricerche nel CPMS e generare rapporti al fine di individuare casi simili relativi a pazienti;
  - b) se il consenso non viene dato, ciò non influirà in alcun modo sull'assistenza del paziente da parte del rispettivo prestatore di assistenza sanitaria.
3. Il modulo di consenso può anche chiedere il consenso aggiuntivo del paziente all'inserimento dei suoi dati in archivi o in altre banche dati di malattie complesse, rare e a bassa prevalenza, utilizzate per attività scientifiche, cliniche o per l'elaborazione di politiche. Se il consenso viene chiesto per questa finalità, il modulo di consenso descrive il concetto e la finalità degli archivi o delle banche dati di malattie rare e spiega che:
  - a) se il consenso viene dato, i dati personali del paziente saranno trattati da prestatori di assistenza sanitaria autorizzati ad accedere al CPMS nel rispetto delle seguenti condizioni:
    - i) saranno condivisi solo i dati pertinenti relativi alla condizione medica del paziente;
    - ii) i professionisti del settore sanitario e gli altri soggetti affiliati a tali prestatori di assistenza sanitaria che hanno facoltà di accedere ai dati di pazienti possono effettuare ricerche nel CPMS e generare rapporti al fine di individuare casi simili relativi a pazienti;
  - b) se il consenso non viene dato, ciò non influirà in alcun modo sull'assistenza del paziente da parte del rispettivo prestatore di assistenza sanitaria, né sulla fornitura, da parte della rete, di consulenza su diagnosi e terapie su richiesta del paziente.

4. Il modulo di consenso può anche chiedere il consenso supplementare del paziente a essere contattato da un membro della rete che ritiene che il paziente possa essere idoneo per un'iniziativa di ricerca scientifica, uno specifico progetto di ricerca scientifica o parti di un progetto di ricerca scientifica. Se il consenso viene chiesto a tale scopo, il modulo di consenso spiega che il consenso dato in tale fase, a essere contattato a fini di ricerca scientifica, non implica la concessione del consenso all'utilizzo dei dati del paziente per una specifica iniziativa di ricerca scientifica, né significa che il paziente sarà in ogni caso contattato in relazione a un progetto di ricerca scientifica specifico o che il paziente parteciperà a tale progetto; inoltre:
    - a) se il consenso viene dato, i dati personali del paziente saranno trattati da prestatori di assistenza sanitaria autorizzati ad accedere al CPMS nel rispetto delle seguenti condizioni:
      - i) i professionisti del settore sanitario e gli altri soggetti affiliati a tali prestatori di assistenza sanitaria che hanno facoltà di accedere ai dati di pazienti possono effettuare ricerche nel CPMS e generare rapporti al fine di individuare pazienti idonei per la ricerca scientifica;
      - ii) se la malattia o la condizione del paziente è ritenuta pertinente per un progetto di ricerca scientifica specifico, il paziente può essere contattato per lo specifico progetto di ricerca scientifica al fine di ottenere il suo consenso all'utilizzo dei suoi dati per tale progetto di ricerca scientifica;
    - b) se il consenso non viene dato, ciò non influirà in alcun modo sull'assistenza del paziente da parte del rispettivo prestatore di assistenza sanitaria, né sulla fornitura, da parte della rete, di consulenza su diagnosi e terapie su richiesta del paziente.
  5. Il modulo di consenso illustra i diritti del paziente per quanto riguarda i suoi rispettivi consensi alla condivisione dei dati personali e in particolare comunica l'informazione che il paziente:
    - a) ha il diritto di dare o negare il o i consensi senza che ciò incida sulle terapie che gli sono prestate;
    - b) può revocare in qualsiasi momento il consenso dato in precedenza;
    - c) ha il diritto di sapere quali dati sono condivisi in una rete, di accedere ai dati conservati che lo riguardano e di chiedere la rettifica di eventuali errori;
    - d) può chiedere il blocco o la cancellazione dei suoi dati personali e il diritto alla portabilità dei dati.
  6. Il modulo di consenso informa il paziente che il prestatore di assistenza sanitaria conserverà i dati personali solo per il tempo necessario alle finalità per le quali il paziente ha dato il proprio consenso, sottoponendo a revisione la necessità di conservare i dati personali specifici del paziente nel CPMS almeno ogni quindici anni.
  7. Il modulo di consenso informa il paziente in merito all'identità e ai dati di contatto dei titolari del trattamento, specificando chiaramente che il punto di contatto per esercitare i diritti del paziente è il prestatore di assistenza sanitaria autorizzato ad accedere al CPMS, in merito ai dati di contatto dei responsabili della protezione dei dati e, se applicabile, in merito ai mezzi di ricorso disponibili relativi alla protezione dei dati, e fornisce i dati di contatto dell'autorità nazionale competente per la protezione dei dati.
  8. Il modulo di consenso registra separatamente il singolo consenso per ciascuna delle tre diverse forme di condivisione dei dati in modo specifico, esplicito e privo di ambiguità:
    - a) il consenso deve essere dimostrato attraverso un'azione positiva inequivocabile, ad esempio mediante l'uso di una casella di spunta e una firma sul modulo;
    - b) sono incluse entrambe le opzioni (dare o negare il consenso).»
-

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1270 DELLA COMMISSIONE****del 26 luglio 2019****che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri***[notificata con il numero C(2019) 5737]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione <sup>(4)</sup> stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri in cui sono stati confermati casi di tale malattia nei suini domestici o selvatici («gli Stati membri interessati»). L'allegato di detta decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica relativa a tale malattia. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato ripetutamente per tenere conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, cambiamenti che devono appunto riflettersi in tale allegato. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/1247 della Commissione <sup>(5)</sup> a seguito di casi di peste suina africana verificatisi in Polonia, Bulgaria e Lituania.
- (2) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2019/1247 si sono verificati ulteriori casi di peste suina africana in suini selvatici e domestici in Bulgaria, Polonia e Lituania, di cui si dovrebbe tenere conto nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (3) Nel luglio 2019 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in suini domestici nella regione di Ruse, in Bulgaria, in una zona attualmente elencata nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questo focolaio di peste suina africana in suini domestici rappresenta un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Tale zona della Bulgaria colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto essere elencata nella parte III, anziché nella parte I, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (4) Nel luglio 2019 è stato rilevato un caso di peste suina africana in suini selvatici nella regione di Silistra in Bulgaria, in una zona attualmente elencata nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questo caso di peste suina africana in suini selvatici rappresenta un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Tale zona della Bulgaria colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto essere elencata nella parte II, anziché nella parte I, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

<sup>(1)</sup> GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GUL 18 del 23.1.2003, pag. 11.

<sup>(4)</sup> Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).

<sup>(5)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2019/1247 della Commissione, del 19 luglio 2019, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (GU L 194 del 22.7.2019, pag. 27).

- (5) Nel luglio 2019 sono stati rilevati tre focolai di peste suina africana in suini domestici nei distretti di Lubartów, Ciechanów e Sokołów, in Polonia, in zone attualmente elencate nell'allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questi focolai di peste suina africana nei suini domestici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Tali zone della Polonia colpite dalla peste suina africana dovrebbero pertanto essere elencate nella parte III, anziché nella parte II, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (6) Nel luglio 2019 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in suini domestici nella contea di Alytus in Lituania, in una zona che attualmente figura nell'allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questo focolaio di peste suina africana in suini domestici rappresenta un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Tale zona della Lituania colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto essere elencata nella parte III, anziché nella parte II, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (7) Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi dell'evoluzione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e di affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno delimitare nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti per la Bulgaria, la Polonia e la Lituania ed inserirle debitamente negli elenchi dell'allegato, parti I, II e III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2019

*Per la Commissione*  
Vytenis ANDRIUKAITIS  
*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

## PARTE I

**1. Belgio**

Le seguenti zone del Belgio:

in Luxembourg province:

— the area is delimited clockwise by:

- Frontière avec la France,
- Rue Mersinhat,
- La N818jusque son intersection avec la N83,
- La N83 jusque son intersection avec la N884,
- La N884 jusque son intersection avec la N824,
- La N824 jusque son intersection avec Le Routeux,
- Le Routeux,
- Rue d'Orgéo,
- Rue de la Vierre,
- Rue du Bout-d'en-Bas,
- Rue Sous l'Eglise,
- Rue Notre-Dame,
- Rue du Centre,
- La N845 jusque son intersection avec la N85,
- La N85 jusque son intersection avec la N40,
- La N40 jusque son intersection avec la N802,
- La N802 jusque son intersection avec la N825,
- La N825 jusque son intersection avec la E25-E411,
- La E25-E411jusque son intersection avec la N40,
- N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,
- Rue du Tombois,
- Rue Du Pierroy,
- Rue Saint-Orban,
- Rue Saint-Aubain,
- Rue des Cottages,
- Rue de Relune,
- Rue de Rulune,
- Route de l'Ermitage,
- N87: Route de Habay,
- Chemin des Ecoliers,
- Le Routy,
- Rue Burgknapp,
- Rue de la Halte,
- Rue du Centre,
- Rue de l'Eglise,

- Rue du Marquisat,
- Rue de la Carrière,
- Rue de la Lorraine,
- Rue du Beynert,
- Millewée,
- Rue du Tram,
- Millewée,
- N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg,
- Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg,
- Frontière avec la France,
- La N87 jusque son intersection avec la N871 au niveau de Rouvroy,
- La N871 jusque son intersection avec la N88,
- La N88 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,
- La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N811,
- La N811 jusque son intersection avec la N88,
- La N88 jusque son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange,
- La N883 jusque son intersection avec la N81 au niveau d'Aubange,
- La N81 jusque son intersection avec la E25-E411,
- La E25-E411 jusque son intersection avec la N40,
- La N40 jusque son intersection avec la rue du Fet,
- Rue du Fet,
- Rue de l'Accord jusque son intersection avec la rue de la Gaume,
- Rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue des Bruyères,
- Rue des Bruyères,
- Rue de Neufchâteau,
- Rue de la Motte,
- La N894 jusque son intersection avec la N85,
- La N85 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

## 2. Bulgaria

Le seguenti zone della Bulgaria:

the whole region of Yambol,

the whole region of Sliven,

the whole region of Vidin,

in the region of Sofia District:

— the whole municipality of Dragoman,

— the whole municipality of Svoge,

— the whole municipality of Botevgrad,

— the whole municipality of Etropole,

the whole region of Lovech excluding the areas in Part III,

the whole region of Burgas excluding the areas in Part III.

## 3. Estonia

Le seguenti zone dell'Estonia:

— Hiiu maakond.

#### 4. Ungheria

Le seguenti zone dell'Ungheria:

- Borsod-Abaúj-Zemplén megye 651100, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652200, 652300, 652601, 652602, 652603, 652700, 652900, 653000, 653100, 653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658201, 658202 és 658403kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Hajdú-Bihar megye 900750, 901250, 901260, 901270, 901350, 901551, 901560, 901570, 901580, 901590, 901650, 901660, 901750, 901950, 902050, 902150, 902250, 902350, 902450, 902550, 902650, 902660, 902670, 902750, 903250, 903650, 903750, 903850, 904350, 904750, 904760, 904850, 904860, 905360, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Heves megye 702550, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, és 705350kódszámúvadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950, 751150, 752150 és 755550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Nógrád megye 552010, 552150, 552250, 552350, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572250, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360, 573450, 580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855350, 855450, 855550, 855650, 855660és 855850kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

#### 5. Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

- Aizputes novada Cīravas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa 1192, Lažas pagasta daļa uz ziemeļrietumiem no autoceļa 1199 un uz ziemeļiem no Padures autoceļa,
- Alsungas novads,
- Durbes novada Dunalkas pagasta daļa uz rietumiem no autoceļiem P112, 1193 un 1192, un Tadaikū pagasts,
- Kuldīgas novada Gudenieku pagasts,
- Pāvilostas novads,
- Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,
- Ventspils novada Jūrkalnes pagasts,
- Grobiņas novads,
- Rucavas novada Dunikas pagasts.

#### 6. Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

- Jurbarko rajono savivaldybė: Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,
- Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 2128 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2106, Liolių, Pakražančio seniūnijos, Tytuvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, ir Vaiguvos seniūnijos,
- Pagėgių savivaldybė,
- Plungės rajono savivaldybė,
- Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnųjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,

- Rietavo savivaldybė,
- Skuodo rajono savivaldybė,
- Šilalės rajono savivaldybė,
- Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usenų seniūnijos,
- Tauragės rajono savivaldybė: Lauksargių, Skaudvilės, Tauragės, Mažonų, Tauragės miesto ir Žygaičių seniūnijos.

## 7. Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gmina Ruciane – Nida w powiecie piskim,
- część gminy Ryn położona na południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn w powiecie giżyckim,
- gminy Mikołajki, Piecki, część gminy wiejskiej Mrągowo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowym,
- gminy Dźwierzuty, Pasym, Rozogi i Świętajno w powiecie szczycieńskim,
- gminy Gronowo Elbląskie, Markusy, Rychliki, część gminy Elbląg położona na zachód od zachodniej granicy powiatu miejskiego Elbląg i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 22 i część gminy Tolkmicko niewymieniona w części II załącznika w powiecie elbląskim oraz strefa wód przybrzeżnych Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej,
- gminy Gietrzwałd, Purda, Stawiguda, Jonkowo, Świętki i miasto Olsztyn w powiecie olsztyńskim,
- gminy Łukta, Miłakowo, Małdyty, Miłomłyn i Morąg w powiecie ostródzkim,
- gmina Zalewo w powiecie iławskim,

w województwie podlaskim:

- gminy Rudka, Wyszki, część gminy Brańsk położona na północ od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk i miasto Brańsk w powiecie bielskim,
- gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,
- gmina Poświętne w powiecie białostockim,
- gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,
- gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,
- powiat zambrowski,

w województwie mazowieckim:

- powiat ostrołęcki,
- powiat miejski Ostrołęka,
- powiat płocki,
- powiat sierpecki,
- powiat żuromiński,
- gminy Andrzejewo, Boguty – Pianki, Brok, Małkinia Górna, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne i Ostrów Mazowiecka z miastem Ostrów Mazowiecka w powiecie ostrowskim,
- gminy Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, Radzanów, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wieczfnia Kościelna, Wiśniewo i część gminy Strzegowo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie mławskim,
- powiat przasnyski,
- powiat makowski,
- gminy Gzy, Obyrte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,
- gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,
- gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówkai Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

- gminy Garbatka Letnisko, Gniewoszków i Sieciechów w powiecie kozienickim,
  - gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,
  - powiat zyrardowski,
  - gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim,
  - gminy Białobrzegi, Promna, Stara Błotnica, Wyśmierzyce i Radzanów w powiecie białobrzeskim,
  - gminy Jedlińsk, Jastrzębia i Pionki z miastem Pionki w powiecie radomskim,
  - gminy Iłów, Nowa Sucha, Rybno, część gminy Teresin położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy wiejskiej Sochaczew położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 i część miasta Sochaczew położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 50 i 92 w powiecie sochaczewskim,
  - gmina Policzna w powiecie zwoleńskim,
  - gmina Solec nad Wisłą w powiecie lipskim,
- w województwie lubelskim:
- gminy Nowodwór, Ryki, Ułęż i miasto Dęblin w powiecie ryckim,
  - gmina Janowiec i część gminy wiejskiej Puławy położona na zachód od rzeki Wisły w powiecie puławskim,
  - gminy Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Niedrzwica Duża, Konopnica, Strzyżewice, Wysokie, Wojciechów i Zakrzew w powiecie lubelskim,
  - gminy Adamów, Miączyn, Radecznica, Sitno, Komarów-Osada, Krasnobród, Łabunie, Sułów, Szcebrzeszyn, Zamość, Zwierzyniec i Radecznica w powiecie zamojskim,
  - powiat miejski Zamość,
  - gminy Chodel, Karczmiska, Łaziska, Opole Lubelskie, Poniatowa i Wilków w powiecie opolskim,
  - gmina Żółkiewka w powiecie krasnostawskim,
  - gminy Krynice, Rachanie i Tarnawatka w powiecie tomaszowskim,
  - gminy Aleksandrów, Józefów, Łukowa, Obsza, Tereszpol, Turobin, Frampol, Goraj w powiecie biłgorajskim,
  - gminy Kraśnik z miastem Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów, Wilkołaz i Zakrzówek w powiecie kraśnickim,
  - gminy Modliborzyce, Potok Wielki, Chrzanów i Batorz w powiecie janowskim;
- w województwie podkarpackim:
- gminy Cieszanów, Oleszyce, Stary Dzików, Wielki Oczy i Lubaczów z miastem Lubaczów w powiecie lubaczowskim,
  - gminy Laszki i Wiązownica w powiecie jarosławskim,
  - gminy Pysznica, Zaleszany i miasto Stalowa Wola w powiecie stalowowolskim,
  - gmina Gorzyce w powiecie tarnobrzeskim;
- w województwie świętokrzyskim:
- gminy Tarłów i Ożarów w powiecie opatowskim,
  - gminy Dwikozy, Zawichost i miasto Sandomierz w powiecie sandomierskim.

## 8. Romania

Le seguenti zone della Romania:

- Județul Alba,
- Județul Cluj,
- Județul Harghita,
- Județul Hunedoara,
- Județul Iași cu restul comunelor care nu sunt incluse în partea II,
- Județul Neamț,
- Restul județului Mehedinți care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:
  - Comuna Garla Mare,
  - Hinova,

- Burila Mare,
- Gruia,
- Pristol,
- Dubova,
- Municipiul Drobeta Turnu Severin,
- Eselnița,
- Salcia,
- Devesel,
- Svinîța,
- Gogoșu,
- Simian,
- Orșova,
- Obârșia Closani,
- Baia de Aramă,
- Bala,
- Florești,
- Broșteni,
- Corcova,
- Isverna,
- Balta,
- Podeni,
- Cireșu,
- Ilovîța,
- Ponoarele,
- Ilovăț,
- Patulele,
- Jiana,
- Iyvoru Bârzii,
- Malovat,
- Bălvănești,
- Breznița Ocol,
- Godeanu,
- Padina Mare,
- Corlățel,
- Vânju Mare,
- Vânjuleț,
- Obârșia de Câmp,
- Vânători,
- Vladaia,
- Pungina,
- Cujmir,
- Oprișor,
- Dârvari,
- Căzănești,
- Husnicioara,
- Poroina Mare,

- Prunișor,
- Tămna,
- Livezile,
- Rogova,
- Voloiac,
- Sisești,
- Sovarna,
- Bălăcița,
- Județul Gorj,
- Județul Suceava,
- Județul Mureș,
- Județul Sibiu,
- Județul Caraș-Severin.

## PARTE II

**1. Belgio**

Le seguenti zone del Belgio:

in Luxembourg province:

- the area is delimited clockwise by:
- La frontière avec la France au niveau de Florenville,
- La N85 jusque son intersection avec la N894 au niveau de Florenville,
- La N894 jusque son intersection avec la rue de la Motte,
- La rue de la Motte jusque son intersection avec la rue de Neufchâteau,
- La rue de Neufchâteau,
- La rue des Bruyères jusque son intersection avec la rue de la Gaume,
- La rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue de l'Accord,
- La rue de l'Accord,
- La rue du Fet,
- La N40 jusque son intersection avec la E25-E411,
- La E25-E411 jusque son intersection avec la N81 au niveau de Weyler,
- La N81 jusque son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange,
- La N883 jusque son intersection avec la N88 au niveau d'Aubange,
- La N88 jusque son intersection avec la N811,
- La N811 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,
- La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N88,
- La N88 jusque son intersection avec la N871,
- La N871 jusque son intersection avec la N87 au niveau de Rouvroy,
- La N87 jusque son intersection avec la frontière avec la France.

**2. Bulgaria**

Le seguenti zone della Bulgaria:

- the whole region of Varna,
- the whole region of Dobrich,
- the whole region of Shumen.

**3. Estonia**

Le seguenti zone dell'Estonia:

- Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

#### 4. Ungheria

Le seguenti zone dell'Ungheria:

- Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702350, 702450, 702750, 702850, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150, 705250, 705450, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 855250, 855460, 855750, 855950, 855960, 856051, 856150, 856250, 856260, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250 és 857550, továbbá 850650, 850850, 851851 és 851852 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821, 552360 és 552960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651200, 652100, 655400, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 658100, 658310, 658401, 658402, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800, valamint 652400, 652500 és 652800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670, 901850, 900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901450, 902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150, 903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 904450, 904460, 904550, 904650 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

#### 5. Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

- Ādažu novads,
- Aizputes novads Kalvenes pagasts pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa A9,
- Aglonas novads,
- Aizkraukles novads,
- Aknīstes novads,
- Alojās novads,
- Alūksnes novads,
- Amatas novads,
- Apes novads,
- Auces novads,
- Babītes novads,
- Baldones novads,
- Baltinavas novads,
- Balvu novads,
- Bauskas novads,
- Beverīnas novads,
- Brocēnu novads Blīdenes pagasts, Remtes pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1154 un P109,
- Burtnieku novads,
- Carnikavas novads,
- Cēsu novads,
- Cesvaines novads,
- Ciblas novads,

- Dagdas novads,
- Daugavpils novads,
- Dobeles novads,
- Dundagas novads,
- Durbes novada Durbes pagasta daļa uz dienvidiem no dzelzceļa līnijas Jelgava-Liepāja,
- Engures novads,
- Ērgļu novads,
- Garkalnes novads,
- Gulbenes novads,
- Iecavas novads,
- Ikšķiles novads,
- Ilūkstes novads,
- Inčukalna novads,
- Jaunjelgavas novads,
- Jaunpiebalgas novads,
- Jaunpils novads,
- Jēkabpils novads,
- Jelgavas novads,
- Kandavas novads,
- Kārsavas novads,
- Ķeguma novads,
- Ķekavas novads,
- Kocēnu novads,
- Kokneses novads,
- Krāslavas novads,
- Krimuldas novads,
- Krustpils novads,
- Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas, Kables, Rumbas, Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta,
- Lielvārdes novads,
- Līgatnes novads,
- Limbažu novads,
- Līvānu novads,
- Lubānas novads,
- Ludzas novads,
- Madonas novads,
- Mālpils novads,
- Mārupes novads,
- Mazsalacas novads,
- Mērsraga novads,
- Naukšēnu novads,
- Neretas novads,
- Ogres novads,
- Olaines novads,
- Ozolnieku novads,
- Pārgaujas novads,
- Pļaviņu novads,

- Preiļu novads,
- Priekules novads,
- Priekuļu novads,
- Raunas novads,
- republikas pilsēta Daugavpils,
- republikas pilsēta Jelgava,
- republikas pilsēta Jēkabpils,
- republikas pilsēta Jūrmala,
- republikas pilsēta Rēzekne,
- republikas pilsēta Valmiera,
- Rēzeknes novads,
- Riebiņu novads,
- Rojas novads,
- Ropažu novads,
- Rugāju novads,
- Rundāles novads,
- Rūjienas novads,
- Salacgrīvas novads,
- Salas novads,
- Salaspils novads,
- Saldus novada Novadnieku, Kursīšu, Zvārdes, Pampāļu, Šķēdes, Nīgrandes, Zaņas, Ezeres, Rubas, Jaunauces un Vadakstes pagasts,
- Saulkrastu novads,
- Sējas novads,
- Siguldas novads,
- Skrīveru novads,
- Skrundas novads,
- Smiltenes novads,
- Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,
- Strenču novads,
- Talsu novads,
- Tērvetes novads,
- Tukuma novads,
- Vaiņodes novads,
- Valkas novads,
- Varakļānu novads,
- Vārkavas novads,
- Vecpiebalgas novads,
- Vecumnieku novads,
- Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,
- Viesītes novads,
- Viļakas novads,
- Viļānu novads,
- Zilupes novads.

## 6. Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

- Alytaus miesto savivaldybė,
- Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios, Raitininkų seniūnijos,
- Anykščių rajono savivaldybė,
- Akmenės rajono savivaldybė: Ventos ir Papilės seniūnijos,
- Biržų miesto savivaldybė,
- Biržų rajono savivaldybė,
- Druskininkų savivaldybė,
- Elektrėnų savivaldybė,
- Ignalinos rajono savivaldybė,
- Jonavos rajono savivaldybė,
- Joniškio rajono savivaldybė: Kepalių, Kriukų, Saugėlaukio ir Satkūnų seniūnijos,
- Jurbarko rajono savivaldybė,
- Kaišiadorių rajono savivaldybė,
- Kalvarijos savivaldybė: Akmenynų, Liubavo, Kalvarijos seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 131 ir į pietus nuo kelio Nr. 200 ir Sangrūdų seniūnijos,
- Kauno miesto savivaldybė,
- Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Roku, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vandžiogalos, Vilkijos ir Vilkijos apylinkių seniūnijos,
- Kelmės rajono savivaldybė: Tytuvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio, Kukečių dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 2128 ir į rytus nuo kelio Nr. 2106, ir Šaukėnų seniūnijos,
- Kėdainių rajono savivaldybė,
- Kupiškio rajono savivaldybė,
- Lazdijų rajono savivaldybė: Būdviečio, Kapčiamieščio, Kučiūnų ir Noragėlių seniūnijos,
- Marijampolės savivaldybė: Degučių, Mokolų ir Narto seniūnijos,
- Mažeikių rajono savivaldybė: Šerkšnėnų, Sedos ir Židikų seniūnijos,
- Molėtų rajono savivaldybė,
- Pakruojo rajono savivaldybė,
- Panevėžio rajono savivaldybė,
- Panevėžio miesto savivaldybė,
- Pasvalio rajono savivaldybė,
- Radviliškio rajono savivaldybė,
- Prienų rajono savivaldybė: Stakliškių ir Veiverių seniūnijos
- Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų, Šiluvos, Kalnujų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,
- Rokiškio rajono savivaldybė,
- Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Griškabūdžio, Kidulių, Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Sintautų, Slavikų, Sudargo, Žvirgždaičių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 140 ir į pietvakarius nuo kelio Nr. 137
- Šalčininkų rajono savivaldybė,
- Šiaulių miesto savivaldybė,
- Šiaulių rajono savivaldybė: Šiaulių kaimiškoji seniūnija,
- Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija,
- Širvintų rajono savivaldybė,

- Švenčionių rajono savivaldybė,
- Tauragės rajono savivaldybė: Batakių ir Gaurės seniūnijos,
- Telšių rajono savivaldybė,
- Trakų rajono savivaldybė,
- Ukmergės rajono savivaldybė,
- Utenos rajono savivaldybė,
- Varėnos rajono savivaldybė,
- Vilniaus miesto savivaldybė,
- Vilniaus rajono savivaldybė,
- Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, Klausūčių, Pajevonio, Šeimenos, Vilkaviškio miesto, Virbalio, Vištyčio seniūnijos,
- Visagino savivaldybė,
- Zarasų rajono savivaldybė.

## 7. Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Elk w powiecie elckim,
- gminy Godkowo, Milejewo, Młynary, Pasłek, część gminy Elbląg położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 22 oraz na południe i na południowy wschód od granicy powiatu miejskiego Elbląg, i część obszaru lądowego gminy Tolkmicko położona na południe od linii brzegowej Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej do granicy z gminą wiejską Elbląg w powiecie elbląskim,
- powiat miejski Elbląg,
- powiat gołdapski,
- gmina Wieliczki w powiecie oleckim,
- gminy Orzysz, Biała Piska i Pisz w powiecie piskim,
- gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie i Bisztynek w powiecie bartoszyckim,
- gminy Kolno, Jeziorany, Barczewo, Biskupiec, Dywity i Dobre Miasto w powiecie olsztyńskim,
- powiat braniewski,
- gmina Reszel, część gminy Kętrzyn położona na południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn, na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591 biegnącą od miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy oraz na zachód i na południe od zachodniej i południowej granicy miasta Kętrzyn, miasto Kętrzyn i część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Głitajny, a następnie na wschód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,
- gminy Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta i część gminy Kiwity położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 w powiecie lidzbarskim,
- gmina Sorkwity i część gminy wiejskiej Mrągowo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowym;

w województwie podlaskim:

- powiat grajewski,
- powiat moniecki,
- powiat sejneński,
- gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wiznaw powiecie łomżyńskim,
- powiat miejski Łomża,

- gminy Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Nurzec-Stacja i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,
  - gminy Białowieża, Czyże, Narew, Narewka, Hajnówka z miastem Hajnówka i część gminy Dubicze Cerkiewne położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,
  - gminy Kobylin-Borzymy i Sokoly w powiecie wysokomazowieckim,
  - gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,
  - gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,
  - miasto Bielsk Podlaski, część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo-zachodniej granicy gminy do granicy miasta Bielsk Podlaski, na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Bielsk Podlaski oraz na północ i północny zachód od granicy miasta Bielsk Podlaski, część gminy Boćki położona na zachód od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 i część gminy Brańsk położona na południe od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk w powiecie bielskim,
  - powiat suwalski,
  - powiat miejski Suwałki,
  - powiat augustowski,
  - powiat sokólski,
  - powiat miejski Białystok;
- w województwie mazowieckim:
- gminy Korczew, Kotuń, Paprotnia, Przesmyki, Wodynie, Skórzec, Mokobody, Mordy, Siedlce, Suchożebry i Zbuczyn w powiecie siedleckim,
  - powiat miejski Siedlce,
  - gminy Bielany, Ceranów, Kosów Lacki, Repki i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,
  - powiat węgrowski,
  - powiat łosicki,
  - gminy Grudusk, Opinogóra Górna, Gołymin-Ośrodek i część gminy Gliniojeck położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie ciechanowskim,
  - gminy Brochów, Młodzieszyn, część gminy Teresin położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy wiejskiej Sochaczew położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 i część miasta Sochaczew położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 50 i 92 w powiecie sochaczewskim,
  - powiat nowodworski,
  - powiat płoński,
  - gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,
  - gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,
  - część gminy Somanika położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,
  - gminy Borowie, Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, Trojanów, Zelechów, część gminy Wilga położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia do rzeki Wisły w powiecie garwolińskim,
  - powiat otwocki,
  - powiat warszawski zachodni,
  - powiat legionowski,
  - powiat piaseczyński,
  - powiat pruszkowski,
  - gminy Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warkaw powiecie grójeckim,
  - gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,
  - gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Głowaczów, Kozienice w powiecie kozienickim,

- gmina Stromiec w powiecie białobrzeskim,
  - powiat miejski Warszawa;
- w województwie lubelskim:
- gminy Janów Podlaski, Kodeń, Tuczna, Leśna Podlaska, Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie białskim,
  - powiat miejski Biała Podlaska,
  - gminy Markuszów, Nałęczów, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Żyrzyn, Baranów, część gminy wiejskiej Puławy położona na wschód od rzeki Wisły i miasto Puławy w powiecie puławskim,
  - gminy Kłoczew i Stężyca w powiecie ryckim;
  - gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Stanin, część gminy wiejskiej Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Łuków i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków i miasto Łuków w powiecie łukowskim,
  - gminy Jabłonna, Krzczonów i Garbów w powiecie lubelskim,
  - gminy Rybczewice i Piaski w powiecie świdnickim,
  - gminy Fajslawice i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,
  - gminy Dołhobyczów, Mircze, Trzeszczany, Werbkowice i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i miasto Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,
  - Łaszczów, Telatyn, Tyszowce i Ulhówek w powiecie tomaszowskim,
  - część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,
  - gmina Grabowiec i część gminy Skierbieszów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 w powiecie zamojskim,
  - gminy Annapol, Dzierzkowice i Gościeradów w powiecie kraśnickim,
  - gmina Józefów nad Wisłą w powiecie opolskim,
- w województwie podkarpackim:
- gminy Radomyśl nad Sanem i Zaklików w powiecie stalowowolskim,
  - gmina Horyniec-Zdrój w powiecie lubaczowskim.

## 8. Romania

Le seguenti zone della Romania:

- Restul județului Maramureș care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:
  - Comuna Vișeu de Sus,
  - Comuna Moisei,
  - Comuna Borșa,
  - Comuna Oarța de Jos,
  - Comuna Suciul de Sus,
  - Comuna Coroieni,
  - Comuna Târgu Lăpuș,
  - Comuna Vima Mică,
  - Comuna Boiu Mare,
  - Comuna Valea Chioarului,
  - Comuna Ulmeni,
  - Comuna Băsești,
  - Comuna Baia Mare,
  - Comuna Tăuții Magherăuș,

- Comuna Cicărlău,
- Comuna Seini,
- Comuna Ardușat,
- Comuna Farcasa,
- Comuna Salsig,
- Comuna Asuaju de Sus,
- Comuna Băița de sub Codru,
- Comuna Bicăz,
- Comuna Grosi,
- Comuna Recea,
- Comuna Baia Sprie,
- Comuna Sisesti,
- Comuna Cernesti,
- Copalnic Mănăstur,
- Comuna Dumbrăvița,
- Comuna Cupseni,
- Comuna Șomcuța Mare,
- Comuna Sacaleșeni,
- Comuna Remetea Chioarului,
- Comuna Mireșu Mare,
- Comuna Ariniș,
- Județul Bistrița-Năsăud,
- Județul Iași cu următoarele comune:
  - Bivolari,
  - Trifești,
  - Probota,
  - Movileni,
  - Țigănași,
  - Popricani,
  - Victoria,
  - Golăești,
  - Aroneanu,
  - Iași,
  - Rediu,
  - Miroslava,
  - Bârnova,
  - Ciurea,
  - Mogosești,
  - Grajduri,
  - Scânteia,
  - Scheia,
  - Dobrovăț,
  - Schitu Duca,
  - Tușora,
  - Tomești,
  - Bosia,

- Prisăcani,
- Osoi,
- Costuleni,
- Răducăneni,
- Dolhești,
- Gorban,
- Ciortești,
- Moșna,
- Cozmești,
- Grozești,
- Holboca.

## PARTE III

**1. Bulgaria**

Le seguenti zone della Bulgaria:

the whole region of Montana,

the whole region of Ruse,

the whole region of Razgrad,

the whole region of Silistra,

the whole region of Pleven,

the whole region of Vratza,

the whole region of Targovishte,

in the region of Lovech:

— within municipality of Lovech:

— Bahovitsa,

— Vladinya,

— Goran,

— Devetaki,

— Doyrentsi,

— Drenov,

— Yoglav,

— Lisets,

— Slavyani,

— Slatina,

— Smochan,

— within municipality of Lukovit:

— Bezhanovo,

— Dermantsi,

— Karlukovo,

— Lukovit,

— Petrevene,

— Todorichene,

— Aglen,

— within municipality of Ugarchin:

— Dragana,

— Katunets,

in the region of Veliko Tarnovo:

- the whole municipality of Svishtov,
- the whole municipality of Pavlikeni
- the whole municipality of Polski Trambesh
- the whole municipality of Strajitsa,

in Burgas region:

- the whole municipality of Burgas,
- the whole municipality of Kameno,
- the whole municipality of Malko Tarnovo,
- the whole municipality of Primorsko,
- the whole municipality of Sozopol,
- the whole municipality of Sredets,
- the whole municipality of Tsarevo.

## 2. Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

- Aizputes novada Aizputes pagasts, Āravas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa 1192, Kazdangas pagasts, Kalvenes pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa A9, Lažas pagasta dienvidaustrumu daļa un pagasta daļa uz dienvidaustrumiem no autoceļa 1199 un uz dienvidiem no Padures autoceļa, Aizputes pilsēta,
- Durbes novada Vecpils pagasts, Durbes pagasta daļa uz ziemeļiem no dzelzceļa līnijas Jelgava-Liepāja, Dunalkas pagasta daļa uz austrumiem no autoceļiem P112, 1193 un 1192, Durbes pilsēta,
- Brocēnu novada Cieceres un Gaiķu pagasts, Remtes pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1154 un P109, Brocēnu pilsēta,
- Saldus novada Saldus, Zirņu, Lutriņu un Jaunlutriņu pagasts, Saldus pilsēta.

## 3. Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

- Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės, Kruopių, Naujosios Akmenės kaimiškoji ir Naujosios Akmenės miesto seniūnijos,
- Alytaus rajono savivaldybė: Simno sen, Krokialaukio ir Miroslavo seniūnijos,
- Birštono savivaldybė,
- Joniškio rajono savivaldybė: Gaižaičių, Gataučių, Joniškio, Rudiškių, Skaistgirio, Žagarės seniūnijos,
- Kalvarijos savivaldybė: Kalvarijos seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 131 ir į šiaurę nuo kelio Nr. 200,
- Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Ežerėlio, Kačerginės, Ringaudų ir Zapyškio seniūnijos,
- Kazlų Rudos savivaldybė: Antanavo, Kazlų Rudos, Jankų ir Plutiškių seniūnijos,
- Lazdijų rajono savivaldybė: Krosnos, Lazdijų miesto, Lazdijų, Seirijų, Šeštokų, Šventežerio ir Veisiejų seniūnijos,
- Marijampolės savivaldybė: Gudelių, Igliaukos, Liudvinavo, Marijampolės, Sasnavos ir Šunskų seniūnijos,
- Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,
- Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Jiezno, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Prienų ir Šilavotos seniūnijos,
- Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio ir Plokščių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 140 ir į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 137,
- Šiaulių rajono savivaldybės: Bubių, Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kuršėnų kaimiškoji, Kuršėnų miesto, Kužių, Meškuičių, Raudėnų ir Šakynos seniūnijos,
- Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio ir Plokščių seniūnijos ir Kriūkų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Lukšių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 3804, Šakių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 140 ir į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 137,
- Vilkaviškio rajono savivaldybės: Gižų ir Pilviškių seniūnijos.

#### 4. Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gminy Sępólno i Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,
- część gminy Kiwity położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 w powiecie lidzbarskim,
- gminy Srokowo, Barciany, część gminy Kętrzyn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591 biegnącą od miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy i część gminy Korsze położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na zachód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,
- gmina Stare Juchy w powiecie elckim,
- gminy Kowale Oleckie, Olecko i Świętajno w powiecie oleckim,
- powiat węgorzewski,
- gminy Krukłanki, Wydminy, Miłki, Giżycko z miastem Giżycko i część gminy Ryn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn w powiecie giżyckim,

w województwie podlaskim:

- gmina Orla, część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo-zachodniej granicy gminy do granicy miasta Bielsk Podlaski i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Bielsk Podlaski i część gminy Boćki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,
- gminy Kleszczewo, Czeremcha i część gminy Dubicze Cerkiewne położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,
- gminy Perlejewo, Drohiczyn i Milejczyce w powiecie siemiatyckim,
- gmina Ciechanowiec w powiecie wysokomazowieckim,

w województwie mazowieckim:

- gminy Domanice i Wiśniew w powiecie siedleckim,
- gminy Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Sobolew i część gminy Wilga położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia dorzeczki Wisły w powiecie garwolińskim,
- powiat miński,
- gminy Jabłonna Lacka, Sabnie i Sterdyń w powiecie sokołowskim,
- gminy Ojrzeń, Sońsk, Regimin, Ciechanów z miastem Ciechanów i część gminy Gliniojeck położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie ciechanowskim,
- część gminy Strzegowo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie mławskim,
- gmina Nur w powiecie ostrowskim,

w województwie lubelskim:

- gminy Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska, Susiec, Tomaszów Lubelski i miasto Tomaszów Lubelski w powiecie tomaszowskim,
- gminy Białopole, Dubienka, Chełm, Leśniowice, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź i część gminy Wojsławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,
- powiat miejski Chełm,
- gminy Izbica, Gorzków, Rudnik, Kraśniczyn, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Siennica Różana i część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,
- gmina Stary Zamość, Nielisz i część gminy Skierbieszów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 w powiecie zamojskim,
- gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulín, Stary Brus, Wiryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,

- powiat łączyński,
  - gmina Trawniki w powiecie świdnickim,
  - gminy Sławatycze, Sosnówka i Wisznice w powiecie bialskim,
  - gminy Adamów, Krzywda, Serokomla, Wojcieszków i część gminy wiejskiej Łuków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Łuków, a następnie na północ, zachód, południe i wschód od linii stanowiącej północną, zachodnią, południową i wschodnią granicę miasta Łuków do jej przecięcia się z drogą nr 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków w powiecie łukowskim,
  - powiat parczewski,
  - powiat radzyński,
  - powiat lubartowski,
  - gminy Horodło, Uchanie, Niedźwiada i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 biegnącą od zachodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów do granicy miasta Hrubieszów oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od wschodniej granicy miasta Hrubieszów do wschodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,
  - gminy Głusk, Jastków, Niemce i Wólka w powiecie lubelskim,
  - gminy Mełgiew i miasto Świdnik w powiecie świdnickim,
  - powiat miejski Lublin,
- w województwie podkarpackim:
- gmina Narol w powiecie lubaczowskim.

## 5. Romania

Le seguenti zone della Romania:

- Zona oraşului Bucureşti,
- Judeţul Constanţa,
- Judeţul Satu Mare,
- Judeţul Tulcea,
- Judeţul Bacău,
- Judeţul Bihor,
- Judeţul Brăila,
- Judeţul Buzău,
- Judeţul Călăraşi,
- Judeţul Dâmboviţa,
- Judeţul Galaţi,
- Judeţul Giurgiu,
- Judeţul Ialomiţa,
- Judeţul Ilfov,
- Judeţul Prahova,
- Judeţul Sălaj,
- Judeţul Vaslui,
- Judeţul Vrancea,
- Judeţul Teleorman,
- Partea din judeţul Maramureş cu următoarele delimitări:
  - Comuna Petrova,
  - Comuna Bistra,
  - Comuna Repedea,
  - Comuna Poienile de sub Munte,

- Comuna Vișeu e Jos,
- Comuna Ruscova,
- Comuna Leordina,
- Comuna Rozavlea,
- Comuna Strâmtura,
- Comuna Bârsana,
- Comuna Rona de Sus,
- Comuna Rona de Jos,
- Comuna Bocoiu Mare,
- Comuna Sighetu Marmației,
- Comuna Sarasau,
- Comuna Câmpulung la Tisa,
- Comuna Săpânța,
- Comuna Remeti,
- Comuna Giulești,
- Comuna Ocna Șugatag,
- Comuna Desești,
- Comuna Budești,
- Comuna Băiuț,
- Comuna Căvnic,
- Comuna Lăpuș,
- Comuna Dragomirești,
- Comuna Ieud,
- Comuna Săliștea de Sus,
- Comuna Săcel,
- Comuna Călinești,
- Comuna Vadu Izei,
- Comuna Botiza,
- Comuna Bogdan Vodă,
- Localitatea Groșii Țibileșului, comuna Suciul de Sus,
- Localitatea Vișeu de Mijloc, comuna Vișeu de Sus,
- Localitatea Vișeu de Sus, comuna Vișeu de Sus.
- Partea din județul Mehedinți cu următoarele comune:
  - Comuna Strehăia,
  - Comuna Greci,
  - Comuna Brejnita Motru,
  - Comuna Butoiești,
  - Comuna Stângăceaua,
  - Comuna Grozești,
  - Comuna Dumbrava de Jos,
  - Comuna Băcles,
  - Comuna Bălăcița,
- Județul Argeș,
- Județul Olt,
- Județul Dolj,
- Județul Arad,

- Județul Timiș,
- Județul Covasna,
- Județul Brașov,
- Județul Botoșani,
- Județul Vâlcea.

## PARTE IV

**Italia**

Le seguenti zone dell'Italia:

- tutto il territorio della Sardegna.»
-







ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



**Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea**  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

**IT**